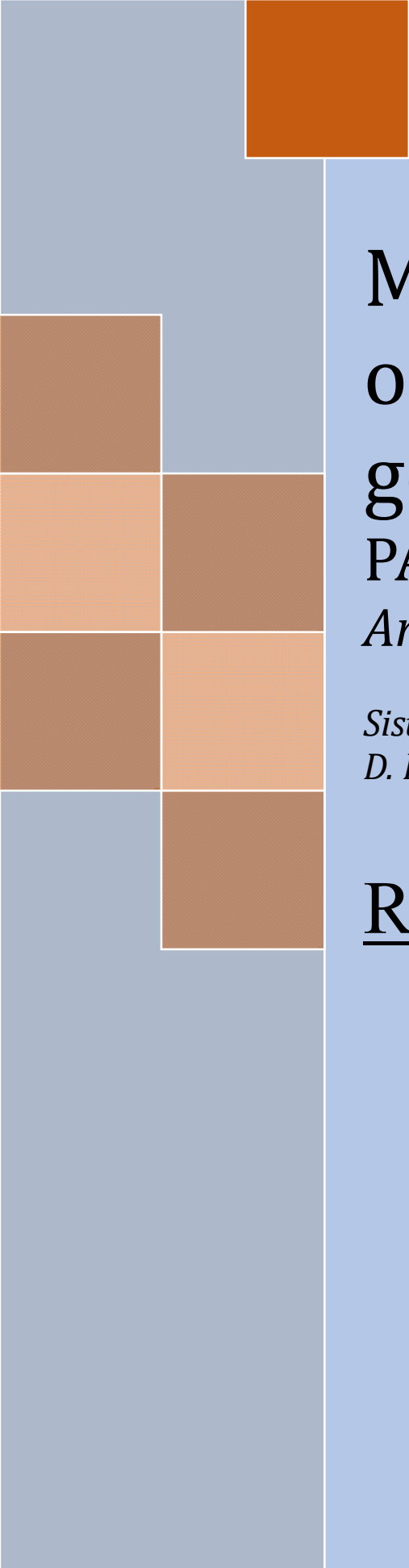




Modello di organizzazione, gestione e controllo PARTE SPECIALE

Analisi e gestione dei rischi

*Sistema di organizzazione, gestione e controllo ex
D. Lgs 8 Giugno 2001 n. 231*

RH BUILDER SPA



CRONOLOGIA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA MODIFICA	Redatto da R231	Approvato da Direzione
0	15/01/2025	Prima Emissione		

INDICE

1. PREMESSA IN RELAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO REATO..... pag. 3
2. CATEGORIE DI REATI..... pag. 5
 - a. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione pag. 5
 - b. Reati di criminalità organizzata pag. 21
 - c. Reati societari pag. 32
 - d. Delitti contro la personalità individuale pag. 40
 - e. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro pag. 44
 - f. Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio pag. 62
 - g. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti pag. 66
 - h. Reati ambientali pag. 68
 - i. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare pag. 78
 - j. reati tributari pag. 83
 - k. Reati informatici e trattamento illecito di dati pag. 88

1. PREMESSA IN RELAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO

In via di premessa occorre precisare che l'analisi dei flussi operativi della RH BUILDER SPA è stata elaborata in maniera quanto più possibile integrata con il Sistema di gestione aziendale (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001), così evitando duplicazioni del lavoro ai dirigenti, responsabili, quadri e dipendenti, e si adotteranno, per quanto possibile, parti “comuni” ai sistemi.

A fronte dei reati per i quali si identifica un fattore di rischio iniziale alto, la RH BUILDER SPA adotta una procedura che analizza la fattispecie di reato e specifica le misure da mettere in atto per ottenere la riduzione del rischio suddetto.

Essendo il Sistema di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 8 Giugno 2001 n. 231 un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza dell’Organo di Governo, id est l’ Amministratore Unico, di RH BUILDER SPA In particolare è demandato alla Direzione, su proposta dell’Organismo di Vigilanza, di integrare il presente Sistema con ulteriori Procedure relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente inseriti nell’ambito di applicazione del Decreto 231/01.

L'individuazione delle aree a rischio reato viene effettuata analizzando i flussi di lavoro, come da Organigramma e Mansionario, e gli out put generati.

Successivamente, accertati, approvati e condivisi i flussi di lavoro, gli in-put e gli out-put proposti si è procede alla individuazione dei livelli di rischio in funzione della possibilità che possano essere realizzate, in tali fasi, anche involontariamente, fattispecie a rilevanza penale.

I risultati di tale analisi sono rappresentati dal documento “Analisi dei rischi” che identifica i rischi potenziali e le aree e/o i settori di attività in cui si potrebbero astrattamente verificare gli eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto 231.

Nella elaborazione di tale documento si è avuto particolare riguardo a:

- la “storia” dell’ente, ovvero gli eventuali accadimenti pregiudizievoli che possano avere interessato la realtà aziendale e alle risposte individuate per il superamento delle debolezze del sistema di controllo interno che abbiano favorito tali accadimenti.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

- l'interdipendenza sistemica esistente tra i vari eventi rischiosi: ognuno di essi, cioè, può diventare a sua volta una causa e generare a cascata il cd. "effetto domino";

- l'identificazione dei soggetti sottoposti all'attività di monitoraggio, tra cui possono rientrare anche coloro che siano legati all'RH BUILDER SPA da meri rapporti di parasubordinazione (ad esempio gli agenti) o da altri rapporti di collaborazione, come i partner commerciali, nonché i dipendenti ed i collaboratori di questi ultimi.

RH BUILDER SPA ha definito un elenco di quelli che potenzialmente riguardano l'organizzazione. Nell'ambito dell'attività svolta per l'identificazione dei rischi potenziali e dell'analisi del contesto aziendale per l'individuazione delle aree e/o dei settori di attività in cui si potrebbero astrattamente verificare gli eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto 231, la RH BUILDER SPA ha stabilito quali sono i reati che, per loro stessa natura o per le caratteristiche intrinseche della società, risultano maggiormente "applicabili" all'organizzazione stessa; si è provveduto, inoltre, a definire secondo quali modalità detti reati si potrebbero verificare.

Una volta individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto della Gravità del danno [G] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

$$[R] = [P] \times [G]$$

Il **Rischio [R]**, quindi, è la quantificazione (stima) del rischio ed esso può assumere un valore sintetico quantitativo.

Nella determinazione specifica dei rischi i valori da prendere in considerazione, relativamente alle definizioni di probabilità e danno, sono i seguenti:

- la **Probabilità di accadimento [P]**, è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno (configurazione del reato presupposto), derivante da un fattore di rischio dato (evento configurabile quale violazione di legge), effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 10, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento:

SOGLIA	DESCRIZIONE DELLA PROBABILITA' DI ACCADIMENTO	VALORE
ALTA	Sono noti episodi specifici in cui il pericolo ha causato danno. Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione diretta.	7-10
MEDIA	Non sono noti episodi già verificati, esistono però condizioni che meritano rilievo. Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico.	4-6
BASSA	Non sono noti episodi già verificati. Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti per cui il verificarsi del danno è altamente improbabile	1-3

- la **Gravità del Danno [G]**, è la quantificazione (stima) del potenziale danno (configurazione del reato presupposto) derivante da un fattore di rischio dato (evento configurabile quale violazione di legge). Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 10, secondo la seguente gamma di soglie di danno. La gravità del danno, all'interno di ciascuna soglia, è da intendere tanto maggiore quando riferita a minacce che impattano direttamente o indirettamente sull'attività aziendale:

SOGLIA	DESCRIZIONE DELLA GRAVITA' DEL DANNO	VALORE
--------	--------------------------------------	--------

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

ALTA	Violazione di un principio di legge Esposizione dell'azienda a sanzioni e a perdita di fiducia da parte degli stakeholder.	7-10
MEDIA	Minaccia di violazione di uno dei principi di legge, Minaccia di esposizione dell'azienda a sanzioni e a perdita di fiducia da parte degli stakeholder.	4-6
BASSA	Non si realizza violazione o minaccia dei principi di legge, ovvero di perdita di fiducia da parte degli stakeholder; tuttavia nell'ottica di miglioramento continuo, l'evento non è considerato totalmente irrilevante.	1-3

2. CATEGORIE DI REATI

a. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

i. Introduzione e funzione della Parte Speciale dedicata ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Obiettivo della presente Sezione della Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di **prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati**.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i dipendenti, gli organi sociali, i collaboratori esterni e i partner della società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Provvede a fornire, inoltre, indicazioni riferite a ciascuna delle suddette categorie di reati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui al Decreto, qui richiamati.

Nel definire tale documento l'organo amministrativo, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi "etici" (così come già contemplati nel codice etico adottati dalla società), intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

A tale scopo vengono disciplinati nel presente documento i principi e le regole di comportamento da porre alla base dell'operatività aziendale.

Tali principi e regole richiamano, focalizzandoli ai fini della prevenzione dei reati connessi al Decreto ed eventualmente integrandoli, quelli previsti nel Codice Etico/Codice di Comportamento Interno e nelle procedure aziendali interne attualmente in vigore, quali individuati nella Parte Generale del Modello.

In via generale si rammenta, in particolare, a tutto il personale dell'azienda:

- è fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola;

- è fatto divieto di: porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto; violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

ii. Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del Decreto, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel Decreto.

In aggiunta sono riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

- Enti della Pubblica Amministrazione.

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel Codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione dei soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali: Ministeri - Camera e Senato - Dipartimento Politiche Comunitarie - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Banca d'Italia - Consob - Autorità Garante per la protezione dei dati personali - Agenzia delle Entrate - ISVAP - COVIP;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità montane e loro consorzi ed associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- **Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali**, quali: INPS - CNR - INAIL - INPDAI - ISTAT - ENASARCO - ASL - Enti e Monopoli di Stato - RAI;

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

- Unione europea e Stati esteri.

Fermo restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti, siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dal Decreto.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine, sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

- Pubblici Ufficiali.

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, Codice penale, è considerato pubblico ufficiale agli effetti della legge penale “colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”.

Per stabilire le nozioni di funzione legislativa e funzione giudiziaria non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria, in quanto l’individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa.

Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso ad un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

Vengono, quindi, pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- poteri deliberativi;
- poteri autoritativi;
- poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formano legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza.

In tale contesto, è utile ricordare, infine, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt’altro che modesto, svolgono solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell’ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

- Incaricati di un pubblico servizio.

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’art. 358 c. p., il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”.

Il secondo comma dell’articolo in esame precisa che “Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, dev’essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che, ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio, non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha, quindi, indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- l’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, si potrebbe ritenere che l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio”, sia rappresentato non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

È importante, dunque, tenere a mente che, ad esempio, allorché una banca svolga l’attività di concessionaria per la riscossione delle imposte, in quella veste essa è incaricata di pubblico servizio.

Bisogna perciò sempre esaminare con attenzione il tipo di rapporto che si instaura con un ente terzo e, nel caso di dubbio sulla natura giuridica, rivolgersi immediatamente alla funzione specifica per approfondimenti e chiarimenti.

iii. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001

-Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

La condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Il comma 2, numero 1, di tale articolo (modificato dal D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020), prevede la truffa a danno dello Stato, o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

La pena prevista per il reato in oggetto è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Per i dipendenti, il reato in oggetto potrà configurarsi nell'ipotesi in cui le sovvenzioni siano erogate a favore della azienda al fine di fruirne direttamente ovvero perché questa si faccia tramite della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione.

Tenuto conto che il momento in cui il reato viene consumato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio

I dipendenti dell'azienda, cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico, utilizzano i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla società).

Altri esempi di Reati in materia di erogazioni pubbliche:

- *False dichiarazioni in una domanda per avere accesso ad una erogazione pubblica*
- *Falsificazione dei rendiconti delle attività svolte con erogazione pubblica (ad esempio attività di formazione, superbonus 110%, ecc)*
- *utilizzo in modo difforme di un anticipo contrattuale finalizzato a consentire la mobilitazione di risorse per l'esecuzione del contratto stesso*
- *utilizzo in modo difforme di un finanziamento finalizzato ad opere di consolidamento sismico della sede o all'acquisto di macchinario*

- Truffa (art. 640 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui.

La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 51 euro a 1.032 Euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
- se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7).

Esempi

- *nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, la società fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere;*
- *altra ipotesi è quella della truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 bis c.p. e dichiarazione fraudolenta mediante uso od emissione di fatture per operazioni inesistenti, rispettivamente ai sensi degli artt. 2 e 8 D.lgs. 74/2000, posto che, ai fini della configurabilità del reato di truffa, è sufficiente anche l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, quando da tale condotta derivi **un profitto ulteriore e diverso** rispetto all'evasione fiscale.*

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa.

La pena prevista per il reato in oggetto è quella della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Esempio

A titolo esemplificativo, si veda il caso precedente di cui all'art. 640 c.p.: la finalità deve consistere nell'ottenimento di un finanziamento o contributo pubblico quale ad esempio agevolazioni contributivi sui dipendenti.

Altri esempi di Reati di Truffa:

- *False dichiarazioni di requisiti o omissione nella comunicazione di informazioni ostative in sede di partecipazione ad un appalto pubblico*
- *Falsificazione dei SAL relativi ai contratti acquisiti*
- *Falsificazione dei SAL relativi all'edilizia convenzionata*

-Corruzione per un atto d'ufficio - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Circostanze aggravanti - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (artt. 318 - modificato da L. n. 3 del 9 gennaio 2019 -, 319, 319-bis e 320 c.p. - modificati dalla L. n. 69 del 27 maggio 2015 - e 319-quater c.p. - modificato dal D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020) art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetta la promessa.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto, tra corrotto e corruttore, esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

La pena prevista per tale reato è la reclusione da tre a otto anni.

Esempio

Funzionario dell'agenzia delle entrate che a seguito della dazione di denaro, da parte dell'amministratore da informazioni circa gli accertamenti fiscali svolti a carico della società. Non è necessario che il funzionario realizza veri e propri atti contrari ai doveri d'ufficio;

- art. 319 - *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare un atto d'ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente), riceve indebitamente per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetta la promessa.

La pena prevista per tale reato è la reclusione da sei a dieci anni.

Esempio

Funzionario dell'agenzia delle entrate che a seguito della dazione di denaro, da parte dell'amministratore non irroga la dovuta sanzione dopo un accertamento fiscale.

- art. 319-bis - *Circostanze aggravanti.*

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene;

art. 319-quater - *Induzione indebita a dare o promettere utilità* Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere per sé o per altri, denaro od altra utilità.

La pena prevista per tale reato è la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Chi dà o promette denaro od altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Esempio

Un dirigente offre una somma di denaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della società;

- art. 320 - *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Le pene comunque sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le stesse pene previste dagli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 si applicano a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione.

In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Tale reato è punito con le pene previste per i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p., ridotte di un terzo.

Esempio

Si veda il caso enunciato relativamente al reato di corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio con conseguente rifiuto dell'offerta del dipendente da parte del pubblico ufficiale.

iv. Le attività sensibili relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, le Aree Sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione riguardano, in via generale, le seguenti:

- tutte le attività nella quali si instauri un rapporto contrattuale con la P.A.;
- le attività nelle quali si instauri un rapporto con le istituzioni e le Autorità di Vigilanza;
- le attività relative alla gestione degli acquisti, delle consulenze e delle liberalità;
- le attività che comportino la gestione delle verifiche e delle ispezioni;
- le attività che comportino la gestione dell'erogazione del credito anche attraverso fondi pubblici, sia nella fase d'acquisizione che dell'erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi.
- le attività che comportino la gestione dei servizi informatici.
- I processi nei quali l'evento corruzione è possibile, esempio la richiesta di finanziamenti pubblici, di autorizzazioni e certificazioni, l'attività commerciale e di rendicontazione nel quadro degli appalti pubblici;
- I processi nei quali può essere generato il corrispettivo della corruzione, esempi tipici il processo amministrativo e quello finanziario (omaggi, regalie e generazione di risorse finanziarie extracontabili);
- il processo approvvigionamenti (incarichi di consulenza non giustificati e non rendicontati);
- il processo di costruzione (esecuzione di prestazioni senza corrispettivo adeguato),

- il processo di gestione delle risorse umane (assunzione di personale riconducibile al corrotto);

Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'**OdV**, potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree Sensibili nel caso ne ravvisi la necessità.

v. Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolte le funzioni ed i processi che intersecano le seguenti aree nello svolgimento delle proprie attività di governance, commerciali, finanziarie, di informazione e di controllo, sia in favore della società stessa sia in favore della Clientela.

- Governance
- Amministrazione
- Costruzione in cantiere e gestione dei contratti
- Utilizzo di erogazioni pubbliche
- Gestione dei sistemi informativi
- ***Gestione dei sistemi della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente***
- Gestione delle risorse umane

Ai fini della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, è necessaria l'instaurazione di rapporti di natura contrattuale e non contrattuale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri.

Si tratta di un elenco di sintesi, in continuo divenire proprio per le caratteristiche di tipo dinamico insite nel Modello 231 stesso.

Si tratta dell'attività di negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti per l'attività di partecipazione a gare/appalti indette per l'affidamento dei servizi nonché:

- rapporti intrattenuti con la Pubblica amministrazione (es. Prefetto) per la stipula di contratti di servizio;
- rapporti intrattenuti con le competenti autorità pubbliche in occasione della predisposizione e trasmissione delle domande volte all'ottenimento e/o rinnovo dei necessari permessi, licenze, autorizzazioni, ecc.;
- pagamento alle autorità pubbliche competenti dei diritti/tasse dovuti per legge al momento della presentazione dell'istanza volta all'ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni e licenze;
- rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti ad essa assimilati in occasione delle verifiche ispettive periodiche effettuate da parte delle autorità competenti volte a controllare l'effettiva sussistenza dei presupposti sottostanti alla concessione e/o al rinnovo delle autorizzazioni licenze e permessi;
- rapporti intrattenuti con l'Autorità di tutela dell'ambiente (Nuclei speciali delle Forze dell'Ordine, ispettori ASL, funzionari Enti locali ed altri) in occasione di verifiche volte a controllare la tutela dell'ambiente. Sicurezza Sul Lavoro.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in occasione della programmazione ed esecuzione dei lavori. Relazioni esterne ed istituzionali.

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in occasione di rapporti istituzionali, richieste autorizzazioni, pratiche varie, sponsorizzazioni nei vari ambiti;

rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in occasione di richieste di autorizzazioni, pareri e pratiche varie per erogazioni liberali a terzi (ad esempio: ASL/Vigili del Fuoco). Fiscalità.

- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, dei controlli e/o degli accertamenti;

gestione adempimenti amministrativi e fiscali, rapporti con Uffici Tributarî (dichiarazione dei redditi, dichiarazione Iva, dichiarazione sostituto d'imposta). Affari legali rapporti con la Pubblica Amministrazione.

- Avvio di procedimenti giudiziari o stragiudiziali dinanzi alle competenti autorità;
- gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti relativamente a autorizzazioni sanitarie, denunce per tributi locali, violazioni del Codice della Strada, rifiuti e pratiche varie;
- gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio anche attraverso l'ausilio di legali esterni. Gestione erogazioni pubbliche.

- Gestione delle domande avente ad oggetto la richiesta di finanziamenti, contributi ed aiuti pubblici nonché collazione e predisposizione della documentazione a supporto della domanda;

- gestione dell'utilizzo dei finanziamenti, contributi ed aiuti pubblici conseguiti dalle competenti autorità nazionali e comunitarie;

- gestione dell'attività di rendicontazione delle attività svolte all'ente pubblico erogatore;

- gestione delle eventuali verifiche ispettive da parte delle competenti autorità nazionali e comunitarie al fine di verificare la destinazione dei contributi e dei finanziamenti ottenuti. Gestione dei trattamenti previdenziali del personale.

vi. Gestione della salute e sicurezza.

Si tratta dell'attività di gestione e amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dirigente, dipendente e ai collaboratori esterni e dei relativi rapporti con enti previdenziali ed assistenziali.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

- Predisposizione e trasmissione alle competenti autorità della documentazione necessaria al fine di porre in essere i relativi adempimenti inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche);

- gestione dei rapporti con gli enti sanitari competenti in relazione alle tematiche inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;

gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, controlli e/o accertamenti. Gestione delle problematiche ambientali.

- Predisposizione e trasmissione alle competenti autorità della documentazione necessaria al fine di porre in essere i relativi adempimenti legali e non (pratiche amministrative);

- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione della gestione e dello smaltimento dei rifiuti (classificazione dei rifiuti, gestione dei registri carico e scarico, gestione dei formulari);

- gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, controlli e/o accertamenti. Amministrazione.

vii. Aree rischio “strumentale” alla realizzazione dei reati contro la P.A.

- IT sistemi informativi;
- amministrazione finanza e tesoreria;
- contabilità fornitori;
- contabilità clienti;
- gestione omaggi e regalie;
- acquisti materiali tecnici e vari.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte dall’Organismo di Vigilanza all’organo amministrativo per effetto dell’evoluzione dell’attività di impresa e, conseguentemente, di eventuali modifiche dell’attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

L’azienda ha l’obiettivo di condividere le misure di sicurezza, tecnologiche ed organizzative, da adottare o già in essere per garantire la conformità al Modello 231.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di adeguate iniziative svolte al fine di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

viii. Regole di comportamento

Si individuano, qui di seguito, i principi che informano le specifiche procedure interne dell'azienda previste in relazione a qualsiasi operazione/attività che coinvolga un ente della Pubblica Amministrazione nonché le regole di condotta che sottendono alle specifiche previsioni di comportamento elaborate dalla società in relazione a tale ambito di applicazione.

Si stabilisce, pertanto, che tutte le regole, i processi e le prassi operative nei rapporti con la P.A. devono rispettare i principi e le regole di comportamento nel seguito delineate.

- Regole di comportamento.

Le seguenti regole di carattere generale si applicano sia ai dipendenti e agli Organi Sociali della società – in via diretta –, sia ai collaboratori esterni e ai partner, anche in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001).

Sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali ed alle procedure aziendali previsti in ogni parte del Modello in particolare della presente Parte Speciale.

È obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

In tutte le operazioni/attività della Società che coinvolgano un ente della Pubblica Amministrazione, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- effettuare elargizioni in danaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e, in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o di gratuita prestazione in favore di pubblici funzionari o di soggetti ad essi legati da un vincolo familiare che possa anche solo apparire come atto ad influenzare l'indipendenza di giudizio di tali soggetti ovvero tesa ad assicurare un qualsiasi vantaggio improprio per l'azienda.

Gli omaggi consentiti non superano il valore di euro 150 e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale.

Le liberalità che non rispecchino questo valore devono essere interpretate come sponsorizzazioni e, in quanto tali, devono essere autorizzate e trattate secondo le procedure aziendali allo scopo previste;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti di enti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente;

- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dall'azienda o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;

- eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni e dei partner che non siano adeguatamente giustificati in ragione del rapporto contrattuale in essere con l'azienda;

- presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire o far conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;

- destinare eventuali somme ricevute da enti pubblici nazionali e/o comunitari per scopi diversi da quelli a cui originariamente erano destinati;
- accedere alla rete informatica aziendale in assenza dell'utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da user ID e da password personale, che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza.

Ciò sia che l'accesso sia finalizzato per l'inserimento/modifica o per la comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, sia per qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, riferiti alla Clientela in generale e agli enti della Pubblica Amministrazione in particolare.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nella parte generale del Modello 231 e nella presente Parte Speciale.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società, deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, il Consiglio di Amministrazione, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana applicabile alle attività svolte;
- il Codice Etico aziendale;
- il presente Modello 231;
- le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società.

A tal proposito, la società dev'essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società;
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

In genere, le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- individuazione, all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla;
- adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura.

ix. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti e i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono rispettare le regole ed i divieti elencati al precedente paragrafo e, ai fini dell'attuazione degli stessi, devono rispettare le procedure specifiche qui di seguito descritte oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del Modello 231.

In particolar modo, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (P.A.), tenuto anche conto della misura interdittiva "*Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione*" prevista dal combinato

disposto degli artt. 289-bis c.p.p. e 14, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, devono essere osservate, tra le altre, le regole di comportamento di seguito indicate:

- agli organi sociali, dipendenti, consulenti e partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto dell'azienda, devono essere formalmente conferiti poteri in tal senso dalla società (con apposita delega per i membri degli organi sociali e per i dipendenti - anche tramite il responsabile, individuato in base al sistema delle comunicazioni organizzative, ovvero nel relativo contratto di servizio o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti destinatari del Modello 231).

- il responsabile individuato a rilasciare le procure deve predisporre una lista riepilogativa di tutti i Responsabili/addetti ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione e renderla disponibile sull'Intranet aziendale;

- i contratti tra l'azienda, i consulenti e partner che abbiano, anche solo potenzialmente, impatto sulle potenziali aree a rischio, devono essere definiti per scritto in tutte le loro condizioni e termini e devono contenere clausole standard al fine di garantire il rispetto del D.Lgs. n. 231/2001;

- i contratti tra la Società e i collaboratori esterni e i partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;

- i collaboratori esterni devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale, nel rispetto della quale la selezione deve avvenire tra i Collaboratori esterni accreditati nelle c.d. "recommended lists".

Le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti esterni alle "recommended lists" dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione;

- i partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad esempio utilizzando apposite check-list o una procedura formalizzata di beauty contest);

- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti e, in genere, di benefici a carico di bilanci pubblici, devono contenere solo elementi veritieri e l'impegno della società, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento.

In ogni caso, ciascuna delle dichiarazioni di cui al presente capo, ivi incluse le autocertificazioni ammesse dalla legge o dai bandi, devono essere corredate da documentazione idonea ad attestarne la veridicità, anche se eventualmente non richiesta dal destinatario di tali dichiarazioni;

- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;

- la stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici da parte della Società a seguito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privata e trattative private), dev'essere condotta in conformità ai principi, criteri e disposizioni dettate dal presente Modello;

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

- erogazione di fondi: dev'essere deliberata previa adeguata istruttoria cui partecipino soggetti e funzioni diverse all'interno dell'azienda, in modo da minimizzare il rischio di una manipolazione illecita dei dati ed aumentare la condivisione delle conoscenze e delle decisioni aziendali; presuppone un'approfondita conoscenza della clientela, così da consentire una valutazione della coerenza e della compatibilità dell'operazione con il profilo del cliente, soprattutto laddove quest'ultimo non svolga attività di rilievo economico;
- ai collaboratori esterni e partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto dell'azienda, dev'essere formalmente conferito potere in tal senso dall'azienda stessa, con apposita clausola contrattuale;
- l'Organismo di Vigilanza dev'essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche, a verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione/accertamento al Legale rappresentante ed all'**OdV**.

Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'**OdV** ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile coinvolto.

x. Flussi informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza

Oltre a quanto previsto per ciascun processo sensibile, il responsabile interno deve:

- mettere a disposizione dell'**OdV** ogni eventuale documentazione di supporto;
- segnalare all'**OdV** e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzino comunque una situazione di anomalia.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Parte Speciale. verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- ovvero proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;

Con riferimento a tale punto, l'Organismo di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a:

- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

Sulla base dei flussi informativi ricevuti, l'Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Aree Sensibili, volte ad accertare, da un lato, il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli e, dall'altro lato, l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili;

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

b. Reati di criminalità organizzata

i. Criteri per la definizione dei reati di criminalità organizzata

Si definiscono reati di criminalità organizzata (o crimine organizzato) quelli scaturiti da attività criminose commesse da particolari tipi di organizzazioni, definite organizzazioni criminali, non costituite in maniera fortuita per la commissione estemporanea di reati, ma organizzate in maniera relativamente stabile con uno schema gerarchico e con un obiettivo comune

Solitamente lo scopo ultimo di tali organizzazioni è il profitto economico, ma nell'accezione possono essere considerati gruppi come le organizzazioni terroristiche, che sono invece di matrice politica, ideologica o sociale. I reati transnazionali ai fini della presente legge si considerano tali qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- Sia commesso in più di uno Stato
- Sia commesso in uno Stato ma una parte della sua preparazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
- Ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato

- Ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato

ii. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, solo per tale fatto, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli del codice penale 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

*Al presente articolo si applicano le modifiche apportate al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011** e dalla **L.161/2017**

Può pertanto incorrere nella responsabilità amministrativa conseguente il reato di associazione a delinquere un ente lecito inserito in un circuito lecito in cui figure apicali o soggetti subordinati si associano con altre persone per commettere reati, anche con l'intento di apportare un interesse o vantaggio al medesimo ente cui appartengono.

Il rischio che persone riconducibili all'ente possano occasionalmente appoggiare, favorire, promuovere, o concorrere (anche nella forma del "concorso esterno") ad un'associazione criminosa, indipendentemente dalle dimensioni dell'ente, è particolarmente critico nelle fasi di identificazione dei partner, subappaltatori e fornitori, soprattutto quando si opera in settori di attività e luoghi dove notoriamente l'influenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è diffusa.

ANCE suggerisce i protocolli di prevenzione applicabili all'insieme delle attività svolte dall'Ente, restando nella responsabilità di ciascuna impresa identificare eventuali protocolli aggiuntivi in funzione del livello di rischio connesso con la propria attività e con la localizzazione geografica dell'impresa e/o della singola attività. Fondamentale riferimento operativo è costituito dalla Legge 190/2012 (detta anche Legge anticorruzione) che, all'Art. 1, comma 53, identifica le attività imprenditoriali considerate critiche ai fini delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Tali attività, tutte rilevanti nella filiera delle costruzioni e già a suo tempo individuate dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010, sono le seguenti:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiana dei cantieri.

La stessa Legge 190/2012 all'Art. 1 comma 52 prevede l'istituzione presso ogni prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nelle attività imprenditoriali considerate critiche (la cosiddetta white list).

Si segnala poi che l'associazione per delinquere costituisce uno strumento per compiere altri reati, non necessariamente inclusi nell'elenco dei reati presupposto. Si pensi, ad esempio, con riferimento al settore delle costruzioni, alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), all'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis, c.p.), all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.).

Le diverse possibili manifestazioni dei reati di associazione per delinquere rendono quindi necessaria una attività di prevenzione orientata non solo al contrasto dei sottostanti delitti specifici, ma soprattutto alla verifica di condotte dirette a favorire o recare vantaggio all'organizzazione criminale (esempio dazioni di denaro, erogazione di prestazioni non contabilizzate, assunzione di personale, ...).

Lo scambio elettorale politico-mafioso costituisce una specifica condotta di questa natura.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis, c.p.)

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

Il reato associativo (reato a concorso necessario) si caratterizza rispetto al reato previsto all'art. 416 cod. pen. per l'utilizzo, da parte degli associati, della forza intimidatrice, connotato tipico del comportamento mafioso, e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà provocati dallo sfruttamento della forza intimidatrice, al fine di commettere più delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri, in occasione di consultazioni elettorali.

La giurisprudenza (Sez. Un. n. 22327/2002) ammette la configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione per delinquere (nella specie, associazione di tipo mafioso) caratterizzato dalla: a) carattere indifferentemente occasionale o continuativo ed autonomia del contributo prestato; b) funzionalità del contributo prestato al perseguimento degli scopi dell'associazione; c) efficienza causale del contributo al rafforzamento e agli scopi dell'associazione; d) consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti (dolo generico).

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 309/1990)

Il reato plurisoggettivo ha la stessa natura del reato di cui all'art. 416, cod. pen., ma, in questo caso, il programma criminoso riguarda specificatamente la commissione dei reati di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Quanto al profilo soggettivo, l'agente deve avere la consapevolezza e la volontà di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell'associazione e alla realizzazione del programma criminoso, attraverso un coinvolgimento volontario agli atti della consorteria. La giurisprudenza ha evidenziato che il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis, cod. pen.) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, D.P.R. n. 309/1990) concorrono materialmente anche nel caso in cui siano riconducibili ad un'unica organizzazione criminosa, tutelando le norme beni giuridici diversi: la prima tutela l'ordine pubblico, sotto il particolare profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni svolgenti attività, lecite o illecite, con modalità intimidatrici derivanti dalla natura dell'associazione; l'altra, tutela la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione (cfr., Cass., n. 4294, del 09.05.1997; Cass., n. 10469, del 06.12.1996).

ii. Attività sensibili relative ai reati di criminalità organizzata

Nell'ambito delle attività che comportano possibili contatti anche indiretti con organizzazioni criminali organizzate, sono individuate presso l'azienda le seguenti fattispecie a rischio (le "Attività Sensibili"):

- Attività svolta in favore di clientela che risiede in zone ad alto tasso di infiltrazione criminale
- Erogazione di flussi finanziari o concessione di affidamenti alla clientela: vi è il rischio che l'attività aziendale direttamente od indirettamente abbia come destinatari soggetti coinvolti nelle condotte che costituiscono i reati presupposto di cui alla presente parte speciale
- Attività svolte dalla società in ambito di corporate finance ovvero nella distribuzione od emissione di strumenti finanziari: vi è il rischio che le dette attività finanziarie siano svolte in favore o comunque a beneficio di soggetti coinvolti nelle condotte criminose qui in esame.

iii. Organi e funzioni coinvolte

A seguito di una approfondita analisi della sua realtà aziendale, le principali attività sensibili che l'azienda ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Comunicazioni all'esterno
- Gestione dei rapporti con le proprie associazioni
- Gestione di eventuali conflitti di interesse
- Negoziazione di strumenti finanziari
- Rapporti commerciali con i grandi clienti

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali

Funzioni coinvolte

- Direzione Gestione Finanziaria

L'attività si presenta a rischio sotto il profilo della gestione delle operazioni finanziarie e controllo su di esse anche con riferimento alle operazioni di carattere internazionale

- Servizio Acquisti e Gestione Immobili

I profili di rischio per queste funzioni riguardano la gestione dei rapporti con i fornitori ed il monitoraggio su appalti, e contratti commerciali

- Consiglio di amministrazione e, in particolare, amministratori con funzioni esecutive

I profili di rischio attengono anzitutto alle comunicazioni al pubblico, ed alle operazioni rilevanti per lo stesso, con particolare (ma non esclusivo) riferimento a quelle che possono avere influenza sul prezzo di strumenti finanziari, nonché le attività relative ad operazioni su strumenti finanziari

- Ufficio Compliance

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

L'attività svolta da questa funzione si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni rilevanti in ambito sia commerciale che finanziario ottenute durante lo svolgimento dei propri compiti di controllo

- Servizio Rischi e Controlli Permanenti

L'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni in materia di operazioni commerciali, finanziarie o comunque rilevanti per lo stesso, acquisite in virtù dell'esercizio della funzione di controllo sulle attività svolte dalla azienda

- Servizio Audit

Considerata la funzione non operativa dell'Internal Audit, questa, tuttavia, potrebbe presentare il rischio di culpa in vigilando, consistente nel mancato o non corretto controllo sulle attività svolte dall'azienda, sulle operazioni commerciali, finanziarie o comunque rilevanti per il pubblico, come ad esempio quelle relative agli strumenti finanziari.

iv. Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come individuati nella Parte Generale, e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati precedentemente descritti, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla presente Parte Speciale. Nell'espletamento delle attività aziendali, in particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali adottate dall'azienda e tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alla normativa aziendale interna e alle regole contenute nel presente Modello.

È fatto divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui alla Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto (coerentemente con quanto previsto nel Codice Etico) di porre in essere, collaborare o dare causa a:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella Parte Speciale
2. comportamenti i quali, pur non comportando - ove considerati individualmente - la commissione di alcuna fattispecie di reato transnazionale, possano integrare un reato transnazionale se posti in essere in modo congiunto.

I Destinatari del Modello sono tenuti, altresì, a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- Tutte le attività e le operazioni poste in essere all'interno dell'azienda, ovvero per conto della stessa, devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati transnazionali;
- È fatto divieto di avvalersi, anche attraverso l'interposizione di soggetti terzi, della manodopera fornita da soggetti illegalmente presenti sul territorio nazionale e/o in possesso di documenti d'identità contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti
- Tutte le procedure interne della Società devono garantire il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, anche con riferimento ai rapporti aziendali con società fornitrici di manodopera

v. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

L'esperienza giudiziaria maturata negli anni in tema di criminalità organizzata ha dimostrato che l'impresa a partecipazione mafiosa si struttura prevalentemente nella forma della società di capitali, dunque che permette una migliore mimetizzazione delle disponibilità finanziarie e dei soci mafiosi. Indici sintomatici della trasformazione di impresa "legale" in impresa a partecipazione mafiosa sono essenzialmente due:

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

- 1) l'improvviso e consistente aumento del capitale sociale, non giustificato dalla pregressa attività aziendale e dal normale giro di affari (sicché la ricapitalizzazione della società si risolve in uno strumento per investire denaro di provenienza mafiosa);
- 2) la frequente realizzazione di taluni movimenti anomali, quali il repentino cambio degli amministratori, gli scioglimenti, le liquidazioni, le rilevazioni, gli accorpamenti, i fallimenti improvvisi.

Alla luce di quanto appena esposto, possono essere considerate sensibili:

- 1) le attività che possano concretizzare una forma di promozione delle associazioni illecite di cui alla normativa in oggetto;
- 2) l'approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e la loro attuazione in materia di aumenti di capitale, conferimenti, ripartizioni di utili;
- 3) l'individuazione e scelta di eventuali responsabili di controllo;
- 4) l'individuazione e la scelta dei soggetti imprenditoriali, produttori di beni o servizi, di cui la Società si serve per la sua attività di ordinaria amministrazione;
- 5) in generale, le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e di altro genere che abbiano ad oggetto beni o denaro.

Quanto concerne il controllo societario si fa presente, altresì, la presenza di:

- Collegio Sindacale → effettua vigilanza sull'attività degli amministratori e controllo che la gestione e l'amministrazione della società si svolgano nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo;
- Revisore Legale → contabilità, bilancio e controllo interno ed esterno delle scritture contabili.

Tra gli specifici presidi di controllo che l'azienda deve adottare per esimersi dalla responsabilità per i reati con finalità associativa di cui all'art. 24-ter, si deve tenere conto che il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte": in concreto, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati è rappresentata dalla verifica e controllo che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

- a) Richiedere adesione a Protocolli di legalità stipulati dalle associazioni di imprese e/o di categoria con il Ministero dell'Interno ovvero con le Prefetture territorialmente competenti e rispetto degli impegni conseguenti.
- b) Ai fini di una corretta selezione dei partner commerciali:
 - b1) introdurre meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del rating di legalità o l'iscrizione nelle *whitelist* prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno;
 - b2) impegnare il fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter;

- c) Nei contratti con i fornitori:

clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva, nonché per l'ipotesi di mancato rispetto delle norme richiamate al punto b1, e dell'obbligo di denunciare i reati subito direttamente o dai propri

c1) familiari e/o collaboratori;

limitazione al tempo strettamente necessario del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto.

Al fine di scongiurare l'infiltrazione di soggetti affiliati ad organizzazioni criminali delineate al 416 bis, è necessario osservare adeguate cautele nella selezione delle risorse umane, in particolare:

- a) Redazione di una dichiarazione scritta da parte del soggetto in esame volta a rendere edotta RH Builder circa l'eventuale sussistenza di precedenti sentenze di condanne, anche non passate in giudicato, per delitti di mafia o delitti associativi in genere.
- b) Sigla di Protocolli di legalità tra l'impresa e il Ministero dell'Interno o la locale Prefettura per lo svolgimento di verifiche antimafia su potenziali risorse da assumere e partner commerciali.

Verifica preventiva (ad es. mediante obbligo di dichiarazione sostitutiva) dell'inesistenza di vincoli di parentela o affinità tra i vertici Aziendali della società e di controllate estere e gli esponenti della pubblica amministrazione locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti della società medesima.

Nel rispetto delle procedure preventive da adottarsi, la Società dovrà anche:

- d) Applicare i presenti controlli preventivi specifici previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di *market abuse*.
- e) Porre in essere procedure e sistemi di controllo compatibili con quelle previste dal Modello anche per le dislocazioni o le controllate estere;
- f) Porre in essere controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali.

Considerazioni finali

Al di là dei principi sopra menzionati, è opportuno ricordare che i delitti associativi si perfezionano attraverso la sussistenza di un "patto", ovvero un vincolo stabile che "unisce almeno tre persone, nell'ambito di un'organizzazione dotata di un minimo di struttura - finalizzato all'esecuzione di un programma riferito ad una serie indeterminata di fatti delittuosi.

Diventa, dunque, chiaro che qualsiasi ente dotato di una stabile struttura organizzativa - e "geneticamente lecito" - può essere considerato in astratto una possibile piattaforma connettiva nell'ambito della quale (almeno) tre soggetti che ricoprono posizioni apicali nell'organigramma della Società realizzano una pluralità indeterminata di delitti-scopo (o reati-satellite) nell'interesse di quest'ultima.

Detto ciò, con specifico riferimento alla realizzazione dei reati presupposto contenuti nel Modello, valgono le regole precauzionali e i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico adottato dalla Società.

Per tutti gli altri delitti-scopo, non è ovviamente realistico contemplare in questa sede regole precauzionali ad hoc, specificatamente declinate sull'attuale organizzazione di RH Builder, per una serie indeterminata di illeciti; L'attenzione peraltro dovrebbe essere posta soprattutto con riguardo al Vertice Aziendale e ai soggetti in posizione apicale. Sebbene, infatti, non si possa escludere in astratto che un'associazione per delinquere possa trovare la sua genesi ai livelli "più bassi" dell'organizzazione aziendale, è certamente più difficile che in tale seconda ipotesi i reati-fine siano realizzati nell'interesse o a vantaggio della Società.

I Destinatari hanno inoltre, l'obbligo di:

- Mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura aziendale e posti a prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale

- Approfondire la conoscenza della clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione impartita con il profilo del cliente
- Mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti con il cliente al fine di consentire una valida valutazione del suo profilo economico/finanziario
- Mantenere traccia di tutte le varie fasi dei processi aziendali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i Destinatari, sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il Codice Etico e il Codice di Comportamento Interno
- La politica e procedure aziendali volte a tutelare la società dalla commissione dei reati transnazionali

Essendo i reati transnazionali spesso propedeutici alla commissione di altri reati già contemplati nel presente Modello, si ritiene che i presidi già previsti nelle altre Parti Speciali siano utili per prevenire anche le fattispecie di reato rilevabili nella presente Parte Speciale.

In ogni caso, per ciascuna delle Attività Sensibili, devono essere previste specifiche procedure, in forza delle quali:

1. Siano ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate
2. Non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno
3. I documenti riguardanti l'attività aziendale siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza
4. L'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, se nominata, ed all'Organismo di Vigilanza
5. La scelta di dipendenti ed eventuali collaboratori esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza ed in riferimento a essi sia motivata la scelta
6. Non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a terzi ed in particolare a consulenti, collaboratori, promotori o mediatori creditizi, in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese all'azienda e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe

7. Le condizioni stipulate con i clienti siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri, secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali

Ai destinatari è inoltre fatto divieto di:

- Promuovere, costituire od organizzare associazioni con altri soggetti allo scopo di commettere delitti
- In ogni caso, incoraggiare, sostenere o partecipare ad associazioni per delinquere, in particolare se di stampo mafioso
- Compiere atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello stato in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza
- Aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di quest'ultima

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori esterni, clienti, partner anche stranieri
 - Segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui alla presente Parte Speciale
 - Assicurare la ricostruzione delle operazioni e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi
- L'azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:
- Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per l'azienda, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello, del Codice Etico e del Codice di Comportamento Interno
 - Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto
 - Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento Interno

Inoltre, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali)

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

vi. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale:

1. Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale
2. Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati
3. Monitoraggio specifico sulle operazioni di sponsorizzazione e di finanziamento predisposti dalla società a favore di soggetti terzi quali associazioni no-profit, onlus, etc.
4. Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

c. Reati societari

i. Criteri per la definizione dei reati societari

Ad integrazione delle definizioni elencate nella Parte Generale del Modello, si consideri la seguente ulteriore definizione da applicare alla presente Sezione della Parte Speciale.

La condizione fondamentale perché operi la norma penale (art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001), è che si tratti della tutela dell'ordine economico e del diritto individuale al libero svolgimento dell'attività imprenditoriale.

ii. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis c.c.)

Questo reato si realizza tramite:

- l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione idonee ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico;

- l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La pena prevista per tale reato dall'art. 9 della legge n. 69 del 27 maggio 2015 (che ha modificato l'art. 2621 c.c.), è la reclusione da uno a cinque anni.

L'art. 10 della legge n. 69 del 27 Maggio 2015, ha introdotto gli articoli 2621-bis (fatti di lieve entità) e 2621-ter (non punibilità per particolare tenuità) del codice civile.

Si precisa che:

- la condotta dev'essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società.

Esempio

L'organo amministrativo ignora l'indicazione del responsabile amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 del Codice civile).

-Corruzione tra privati (art. 2635 c.c. – modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019)

Tale fattispecie prevede la punibilità dell'intraneo che solleciti, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale sollecitazione non sia accettata.

In tema di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, il nocumento per la società da cui dipende la sussistenza del reato consiste nella lesione di qualsiasi interesse della medesima suscettibile di valutazione economica e non si risolve pertanto nella causazione di un immediato danno patrimoniale.

L'atto il cui compimento o la cui omissione integra il delitto di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 cod. civ.), può essere costituito anche da un parere ovvero dal voto espresso ai fini della formazione della delibera di un organo collegiale della società.

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c. - modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019)

Tale fattispecie introduce un'ipotesi speciale di tentata corruzione tra privati integrata a seguito della mancata accettazione della sollecitazione o dell'offerta medesima.

Ai sensi dell'art. 2635-ter c.c., viene prevista l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi per dele persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32-bis del codice penale, nei confronti del soggetto che sia già stato condannato per il reato di cui all'art. 2635, comma 1, o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma, c.c.

iii. Le attività sensibili relative ai reati societari

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

I reati presupposto individuati come più rischiosi tra quelli previsti dall'art. 25-ter sono quelli riportati in questa sezione della Parte Speciale.

Gli altri reati presupposti di all'art. 25-ter del decreto, non sono stati, allo stato attuale, valutati rilevanti, in quanto la probabilità di commissione di tali reati è ritenuta remota.

La società si riserva di aggiornare il presente Modello 231 nel caso in cui dovesse emergere la significatività di uno o più degli altri reati sopra elencati.

Sulla base della mappatura di dettaglio delle aree aziendali a rischio, sono stati individuati i reati a rischio per le attività da ritenersi maggiormente "sensibili" come di seguito riportato.

Il Consiglio di Amministrazione anche su proposta dell'OdV, potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree Sensibili nel caso ne ravvisi la necessità.

iv. Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate per gli artt. 2621 c.c.

Si tratta delle attività relative alle chiusure contabili, alla contabilizzazione dei dati e alla predisposizione del bilancio d'esercizio della Società e dei relativi allegati;

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

Si tratta delle attività di predisposizione della documentazione relativa all'oggetto dell'Assemblea e per consentire a questo ultimo di esprimersi sulle materie di propria competenza e sottoposte ad approvazione;
Si tratta dell'attività di predisposizione della documentazione oggetto di comunicazioni verso soci.

v. Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate per gli articoli 2635 e 2635-bis c.c.

- adozione e gestione del sistema disciplinare e di meccanismi sanzionatori;
- eludere misure disciplinari o sanzionatorie;
- gestione delle attività di ricerca del personale:
- formulare criteri ad hoc per favorire una determinata candidatura o persona;
- definizione delle politiche di valutazione del personale e sviluppo di carriera;
- definizione delle politiche di valutazione del personale e sviluppo di carriera per favorire alcune persone;
- attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità e gestione dei flussi informativi;
- favorire l'attribuzione di un ruolo, compiti o responsabilità ad un determinato dipendente;
- gestione delle attività di formazione e sviluppo delle competenze del personale;
- manipolare l'informazione o la formazione nei confronti dei dipendenti a fini speculativi;
- rilascio, revoca e gestione dei poteri di firma e autorizzativi;
- assegnare poteri di firma o autorizzativi ad organi aziendali o soci in affari non appropriati;
- formalizzazione degli incarichi di consulenza conferiti;
- escludere o penalizzare determinate offerte di consulenza o favorire determinate offerte;
- monitoraggio dei servizi di consulenza;
- sovrastimare o falsare la valutazione del professionista;
- gestione omaggi, spese di attenzione verso i terzi;
- ottenere un indebito vantaggio dalla concessione di un omaggio;
- gestione sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
- ottenere un indebito vantaggio dalla concessione di sponsorizzazioni e erogazioni liberali.

I processi nei quali l'evento corruzione fra privati (attiva e/o passiva) è possibile, esempio l'attività commerciale fra privati, la costruzione e la gestione del contratto, gli approvvigionamenti (stipula e successiva gestione dell'ordine), la assunzione di personale, l'attività immobiliare.

I processi nei quali può essere generato il corrispettivo della corruzione attiva, esempi tipici il processo amministrativo e quello finanziario (omaggi, regalie e generazione di risorse finanziarie extracontabili), il processo approvvigionamenti (incarichi di consulenza non giustificati e non rendicontati), il processo di costruzione (esecuzione di prestazioni senza corrispettivo adeguato), il processo di gestione delle risorse umane (assunzione di personale riconducibile al corrotto)

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- degli standard di controllo generali;
- dei principi di comportamento individuati nel codice etico;
- di quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali;
- delle disposizioni di legge. Organo Amministrativo Funzione Amministrazione e Finanza

È responsabilità del legale rappresentante segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale sulla

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

base delle mutazioni dell'organizzazione aziendale o per diversificazione delle attività di gestione dell'area amministrativa.

vi. Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali nello svolgimento delle proprie attività commerciali, finanziarie, di informazione e di controllo sia in favore della società stessa sia in favore della clientela:

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili, nonché le attività relative alla gestione dei valori svolte sia per conto della società sia per conto della clientela.

L'attività di questa funzione si considera a rischio per la gestione della corretta rappresentazione dei risultati economici, degli adempimenti fiscali ed i rapporti con le Autorità di Vigilanza.

L'attività presenta anche profili di rischio nella gestione delle comunicazioni istituzionali e le relazioni con i soci i terzi e con le istituzioni.

L'azienda ha l'obiettivo di condividere le misure di sicurezza, tecnologiche ed organizzative, da adottare o già in essere per garantire la conformità al Modello 231.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

vii. Principi e regole di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente Parte Speciale del Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, il Consiglio di Amministrazione, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

- gli standard generali di controllo delle funzioni IT;
- i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, nella Parte Generale e nella Parte Speciale;
- il presente Modello 231;
- quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società;
- le disposizioni di legge.

A tal proposito, la società dev'essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società;
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

In genere, le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- individuazione, all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla;

- adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura.

Per quanto concerne le fattispecie criminosi che si riferiscono ai documenti contabili ed ai controlli delle Autorità di vigilanza, si rileva che la società si pone in una posizione privilegiata dal punto di vista della prevenzione e della corretta attuazione dei precetti normativi, in quanto risulta destinataria di una disciplina speciale che impone la proceduralizzazione dell'intera fase di elaborazione di detta documentazione, nonché una serie di obblighi ed adempimenti in relazione ai rapporti con le autorità, con la conseguenza che le modalità di gestione del rischio dei reati qui considerati, risultano replicare comportamenti già consolidati nella prassi societaria o, comunque, derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i destinatari (per quanto di rispettiva competenza), oltre alle regole individuate dal presente Modello, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la normativa interna aziendale relativa al sistema amministrativo, finanziario e contabile.

I destinatari, inoltre, sono tenuti ad operare sulla base della *best practice* cui l'azienda si ispira nell'esercizio delle proprie funzioni, sul fondamento che qualsiasi condotta attiva od omissiva posta in essere in violazione diretta od indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne che attengono alla formazione della documentazione contabile ed alla rappresentazione esterna, così come all'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza, è da considerare come commessa in danno della azienda stessa.

viii. Principi e norme generali di comportamento

In linea generale ed al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Societari, è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti destinatari del Modello 231 di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Sezione.

Con riferimento a quanto espresso sopra, la società obbliga i suoi amministratori, dipendenti e soggetti terzi che agiscono in rappresentanza della società al rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al responsabile (individuato nel Legale rappresentante) e all'Organismo di Vigilanza.

Per ogni operazione contabile dev'essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti dev'essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri e controllato l'operazione).

Le responsabilità di ciascuna operazione/processo aziendale devono essere chiaramente e formalmente definite.

ix. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente descritto e relativamente ad ognuna delle fattispecie di reato ritenute rilevanti per la Società, delle previsioni di seguito indicate:

- false comunicazioni sociali - art. 2621 c.c.;
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori - art. 2622 c.c.;
- corruzione tra privati - art. 2635 c.c.;
- istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c.

Al fine di prevenire i reati di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori, i soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, onde fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

A tale riguardo, tenuto anche conto della misura interdittiva prevista dal combinato disposto degli artt. 2635, 2635-bis, 2635-ter c.c. e 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 dev'essere loro cura, a titolo esemplificativo, astenersi da:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- porre la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni utilizzati, in modo tale da fornire una presentazione veritiera e corretta corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività. il rispetto del Codice Etico e delle sue specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari, quali ad esempio:

Inoltre, gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente definito, delle procedure e regole aziendali che prevedono:

- massima collaborazione, veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni trattate;
- chiarezza e correttezza della rappresentazione patrimoniale e finanziaria della società;

- completezza, segnalazione di eventuali omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, ecc.; il rispetto del calendario di chiusura, finalizzato alla redazione del bilancio indicante:
 - data di chiusura dei periodi contabili;
 - data di chiusura delle scritture contabili;
 - data di predisposizione della Bozza del Bilancio e del Bilancio Definitivo; la chiara definizione della responsabilità della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni e dei dati forniti dal Responsabile della determinazione delle varie poste/fondi;
- il supporto documentale a corredo delle informazioni e dei dati forniti dal Responsabile di cui al punto precedente;
- il controllo, da parte del consulente esterno incaricato nella predisposizione del bilancio delle voci aggregate di Bilancio confrontandole con quelle dell'anno precedente, mantenendo evidenza del riscontro effettuato e delle eventuali motivazioni relative a scostamenti anomali;
- la tracciabilità informatica delle operazioni effettuate;
- la tracciabilità dell'invio della bozza del Bilancio, alcuni giorni precedenti l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, per permettere allo stesso la verifica delle connotazioni essenziali del bilancio prima che sia sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli organi societari aziendali (e dei dipendenti e collaboratori esterni nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001).

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

In tale contesto, è fatto espresso divieto di rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi da altre società del gruppo, necessarie per consentire agli investitori di

pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti.

In tale contesto, è fatto espresso divieto di:

alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi eventualmente predisposti dalla società;

illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;

restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

porre in essere comportamenti che impediscano materialmente (mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti) o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale o della società di revisione o che comunque la ostacolino;

determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

x. Predisposizione dei prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

- utilizzo di procedure coerenti con quelle adottate per la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- ove esistenti, utilizzo di informazioni contenute in comunicazioni già pubblicate;
- utilizzo di informazioni condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dall'organo amministrativo.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

d. Delitti contro la personalità individuale

i. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001

- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (art. 603-bis c.p.)

Secondo la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, le ipotesi di reato si configurano quando:

- si recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- si utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Il fatto è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 500 a euro 1.000 per ciascun lavoratore reclutato.

Se i fatti sono poi commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da euro 1.000 a euro 2.000 per ciascun lavoratore reclutato.

Il dettato normativo descrive quali condizioni costituiscono indice di sfruttamento ed introduce delle circostanze aggravanti specifiche (lavoratori reclutati superiori a tre, ecc.).

ii. Le attività sensibili relative ai reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale

Anche se per alcuni dei reati sopra richiamati risulta difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'azienda, la stessa, attraverso un'analisi effettuata al suo interno, ha individuato, ai fini della presente Parte Speciale, le attività e le aree maggiormente sensibili relativamente ai reati contro la personalità individuale.

In particolare, con riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, sono state individuate le seguenti le seguenti attività sensibili:

- eventuale organizzazione di iniziative turistiche per viaggi all'estero e/o Paesi esotici, al fine di motivare/gratificare i dipendenti;
- assunzione e gestione del personale aziendale;
- gestione ed accesso ai sistemi informatici aziendali e/o esterni ad essa.

Ciò premesso, appare difficilmente ravvisabile la possibilità che organi sociali e dipendenti di aziendali pongano in essere, autonomamente, le fattispecie delittuose anche se appare evidente che, per le imprese di costruzione, il rischio relativo a questo reato presupposto non è trascurabile, con particolare riferimento alle attività svolte negli stabilimenti di produzione e nei cantieri.

Particolarmente significativi per le imprese di costruzione sono poi sia gli indicatori delle situazioni di sfruttamento, (fra i quali la sotto retribuzione rispetto agli standard nazionali e la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro) che le aggravanti (ancora rischio per la sicurezza e numero di lavoratori reclutati maggiore di tre).

In particolare, risulta estremamente remota, in concreto, la possibilità che siano commessi, a vantaggio dell'azienda, per esempio, i reati di prostituzione minorile.

Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'**OdV**, potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree Sensibili nel caso ne ravvisi la necessità. .

iii. Organi e funzioni coinvolte

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili –, si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali, ed in particolare:

- Funzione IT

In relazione alle attività sensibili questa funzione è coinvolta per la gestione e la corretta dotazione di strumenti informatici ai dipendenti.

- Funzione Acquisti

L'attività presenta profili di rischio nella gestione degli acquisti aziendali e per l'approvvigionamento dei beni e servizi con particolare riferimento all'approvvigionamento in fase di appalto di manodopera per la produzione;

- Organo Amministrativo

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili.

- Funzione Risorse Umane

In relazione ad attività sensibili di cui sopra questa funzione è coinvolta per i rapporti che intrattiene con tutti gli esponenti aziendali (esempio: selezione e gestione personale, coinvolgimento nell'organizzazione di viaggi premio, gestione del personale di terzi (lavoro interinale, in appalto etc)).

- **Funzione Responsabile di cantiere**

In relazione ad attività sensibili di cui sopra questa funzione è coinvolta direttamente nella gestione del personale proprio e di terzi sui luoghi di lavoro. Costruzione e gestione del contratto

L'azienda ha l'obiettivo di condividere le misure di sicurezza, tecnologiche ed organizzative, da adottare o già in essere, per garantire la conformità al Modello 231.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

iv. Principi e norme generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente Parte Speciale del Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, il Consiglio di Amministrazione, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

- gli standard generali di controllo delle funzioni IT;
- i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, nella Parte Generale e nella Parte Speciale;
- le parti del presente Modello 231;

- quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali nonché tutta la documentazione attinente al sistema di organizzazione, gestione e controllo della società;
- le disposizioni di legge.

v. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nonostante la possibilità di commissione da parte dei dipendenti e organi sociali nell'interesse o vantaggio dell'azienda dei reati previsti dal Decreto in materia di reati contro la personalità individuale, presenti un basso profilo di rischio, la società intende assumere un ruolo attivo al fine di prevenire i rischi ipotizzabili in ordine alla commissione dei reati di cui all'art. 25-quiquies del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali.

Nella presente Parte Speciale, pertanto, sono previsti principi generali di comportamento per la prevenzione e repressione dei reati contro la personalità individuale commessi dai dipendenti, organi sociali o da collaboratori esterni e partner che si devono attenere alle regole menzionate precedentemente.

La presente Parte Speciale prevede, pertanto, a carico dei destinatari:

- l'espresso divieto di: porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quiquies del Decreto);
- Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- i seguenti obblighi: nei rapporti con la clientela, i destinatari devono rispettare tutti i principi procedurali aziendali con riguardo all'instaurazione dei suddetti rapporti;
- si devono instaurare e mantenere rapporti con i fornitori improntati alla massima correttezza e trasparenza richiedendo, in sede contrattuale, garanzie sul rispetto da parte di questi ultimi dei diritti e della dignità dei lavoratori da essi dipendenti e dei minori;
- la società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati e mantenuti da qualificati professionisti del settore che contrastino anche l'accesso a siti internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
- l'azienda periodicamente deve richiamare in modo inequivocabile i propri dipendenti ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- nel rispetto delle normative vigenti, la società si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati di cui all'art. 25-quiquies attraverso il loro utilizzo;
- l'azienda deve, inoltre, valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere, con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei destinatari, l'azienda è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

- l'azienda per la selezione del personale proprio verifica le condizioni dell'assunto e applica tutte le garanzie previste dai CCNL applicati;

vi. Procedure Specifiche

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento e procedure aziendali come di seguito indicate.

Tali procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche, si considerano parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo della società e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione.

A tal riguardo si precisa che tali procedure sono coordinate internazionalmente e fanno sì che l'azienda sia fortemente presidiata da una struttura di norme di comportamento, regole organizzative e controlli interni.

Si elencano quelli maggiormente rilevanti:

- Codice Etico;
- Parte Generale;
- Parte Speciale;
- circolari interne in materia di IT, gestione del personale;
- clausole contrattuali;
- Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro applicati.

vii. Flussi informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza

Oltre a quanto previsto nell'allegato E "Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza", per ciascun processo sensibile, il responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'**OdV** ogni eventuale documentazione di supporto;
- segnalare all'**OdV** e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzino comunque una situazione di anomalia.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro la personalità individuale, sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di contro la personalità individuale di cui alla presente Parte Speciale;
- monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione dei reati contro la personalità individuale in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale;

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

e. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

i. Terminologia in uso nelle norme per la salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro.

- ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

I soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza designati per l'espletamento dei compiti rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione.

- Datore di Lavoro.

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. È responsabile di provvedere all'attuazione di tutti gli obblighi fissati dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Gli obblighi non delegabili sono i seguenti:

- la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento (art. 28 del D.Lgs. n. 81/08).
- La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
- Decreto Sicurezza.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

- Dirigente.

Il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

- Delegato Sicurezza.

Il soggetto con "delega di funzione", ossia nominato con un atto scritto che si perfeziona nella sua validità ed efficacia con l'accettazione da parte del delegato. Tale delega di funzione permette di traslare dal titolare ex lege (cioè, il garante «originario», nel caso specifico il datore di lavoro) ad un altro soggetto che assume la veste di garante «derivato» specifici doveri e funzioni rilevanti in sede penale, unitamente a relativi poteri giuridici. L'art. 16 D. Lgs. 81/2008 stabilisce che la delega di funzione deve essere redatta per atto scritto avente data certa.

- DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.

Il documento redatto dal datore di lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Sicurezza.

- DVR o Documento di Valutazione dei Rischi.

Il documento redatto dal datore di lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente che abbia partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione.

- Lavoratori.

Soggetti che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della struttura organizzativa della società e contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

- Medico Competente.

Il medico preposto all'attività di sorveglianza sanitaria.

Il medico deve inoltre possedere uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel decreto sicurezza che collabora con il datore di lavoro, secondo quanto previsto all'art. 29 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria (di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al decreto sicurezza.

- Preposto.

Il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

- RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

- RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato dal datore di lavoro a cui risponde secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

- Sorveglianza Sanitaria.

L'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

- SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.

- SLL.

Salute e sicurezza dei lavoratori.

- **Addetto al Primo Soccorso e Addetto alla Prevenzione Incendi.**

Soggetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

- Referente Tecnico.

Soggetto incaricato di assicurare la corretta realizzazione, in conformità alle norme e specifiche tecniche di progetto o del capitolato speciale, delle opere e dei servizi commissionati ad appaltatori/fornitori.

ii. Criteri per la definizione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche

I reati contro la persona sono ipotesi aggravate dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose.

Tale aggravante consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sussiste non soltanto quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche quando la contestazione ha per oggetto l'omissione dell'adozione di misure e/o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e, più in generale, la violazione di tutte le norme che, direttamente o indirettamente, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.

iii. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001

Si provvede, qui di seguito, a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del Codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza), bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Consiglio dei Ministri, in data 1° aprile 2008, ha approvato il D.Lgs. n. 81/08 attuativo della delega di cui all'art. 1 della L. 3 Agosto 2007 n. 123 in materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (modificato dal D.Lgs. n. 106 3 Agosto 2009 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81/08").

-Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di "chiunque cagiona per colpa la morte di una persona".

I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori.

La colpa, nel caso che ci interessa, consiste nell'aver il soggetto agito in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, meglio, nella mancata adozione delle misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico scientifiche.

Se il reato in oggetto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a sette anni.

Le misure di sicurezza vanno intese sia in senso statico, vale a dire quale obbligo di adottare le misure di protezione e sicurezza oggettiva, sia in senso dinamico (da intendersi come obbligo di formare ed informare i lavoratori circa i rischi propri dell'attività lavorativa) nonché sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

La colpa per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, pertanto, può essere ravvisata non solo in caso di violazione delle specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche nel caso in cui l'evento (che in caso di omicidio consiste nella morte) dipenda dall'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore ai fini della tutela dell'integrità fisica e della personalità del lavoratore, da differenziare a seconda della tipologia di lavoro e tenendo conto della tecnica e dell'esperienza (art. 2087 del codice civile).

L'ente risponde, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, qualora abbia tratto un vantaggio dall'evento dannoso che può consistere, ad esempio, in un risparmio di costi o di tempi per non aver adottato le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Esempio

Il datore di lavoro che risponde di tale fattispecie nel caso in cui la morte sia derivata dall'inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora l'evento della morte si sia verificato nei confronti di un dipendente oppure di un soggetto estraneo all'ambiente di lavoro, purché la presenza sul luogo di lavoro non sia eccezionale o atipica.

-Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di "Chiunque cagiona per colpa una lesione personale".

La colpa richiesta dall'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene e sicurezza.

L'ente risponde ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sia per le ipotesi di lesioni gravi che per i casi di lesioni gravissime, qualora abbia tratto un vantaggio concreto da intendersi, ad esempio, come già si è detto, quale una riduzione dei costi per approntare le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente o, comunque, dovute in considerazione delle nuove acquisizioni tecnologiche.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all'igiene del lavoro o che abbiamo determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Se il reato è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 euro a 2.000 euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata **grave** nei seguenti casi:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del successivo comma 2 del citato art. 583 c.p., la lesione è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

-Le sanzioni previste dal Decreto 231/2001 (solo se le fattispecie penali interessate sono commesse in violazione dell'art. 55 D.Lgs. n. 81/08)

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime -, gli enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria fino a 1000 quote (si consideri, a tal riguardo, che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1.549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della società ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

L'ente non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la società potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

iv. Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Il D.Lgs. n. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve avere un modello di organizzazione e di gestione idoneo quale efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto.

Pertanto, nella predisposizione del Modello e nella definizione degli standard di controllo, la società ha tenuto conto:

- delle previsioni del decreto;
- della vigente disciplina legislativa della prevenzione dei rischi lavorativi;
- delle linee guida INAIL;
- Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- delle Linee Guida Confindustria;
- dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.

v. Le attività sensibili relative ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività logistica, produttiva ed eventualmente attività esterna all'azienda come ad esempio presenza in cantieri.

Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria, per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 non è possibile individuare e limitare a priori alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché la stessa costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi dev'essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella Parte Speciale del presente Modello.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di operatività ritenute più specificamente a rischio per la società risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- attività di ufficio svolta dal personale dipendente, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo di videotermini;
- attività svolta da personale esterno presso la sede della società, quali fornitori di servizi in base a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione (di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza);
- attività in appalto e/o in subappalto di opere da realizzare presso i clienti finali e/o in qualsiasi luogo fuori dalla sede aziendale allorquando è presente un dipendente/ collaboratore della società.

Nell'ambito delle suddette aree di operatività, in virtù della probabilità che in tali contesti l'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro possa determinare uno degli eventi dannosi di cui all'art. 25-septies, sono state individuate le seguenti **Attività Sensibili**:

- determinazione delle procedure interne in tema di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e a garantire una corretta gestione di tutti gli adempimenti posti in capo a ciascun destinatario, così come disposti dal Decreto Sicurezza e dalla normativa primaria e secondaria ad esso collegata;
- attribuzione di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
- attribuzioni di compiti e doveri in capo a ciascun Destinatario;
- attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
- individuazione dei pericoli all'interno della sede dell'azienda e valutazione dei rischi, con particolare riferimento a:
- stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- valutazione dei rischi delle interferenze;

- gestione dei contratti di appalti;
- sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale, attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione, in particolare per ciò che concerne:
- l'aggiornamento delle misure in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza al fine della salute e sicurezza sul lavoro;
- la gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, attraverso l'eventuale irrogazione di provvedimenti disciplinari.

Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'**OdV**, potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree Sensibili nel caso ne ravvisi la necessità.

vi. Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte attività sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali, ed in particolare:

- Risorse Umane

In relazione all'attività di gestione dei Dipendenti relativamente ad eventuali provvedimenti disciplinari ed agli adempimenti infortunistici.

Per attività di informazione e la programmazione di piani di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In relazione all'attività di gestione dei dipendenti, con particolare riferimento all'attività di informazione e formazione di tutto il personale.

- Organo amministrativo

Con riferimento all'approvazione del budget annuale di spesa in particolare per ciò che concerne i costi per la sicurezza.

Nella persona designata dalla Legge o individuata dal CDA quale Datore di Lavoro della società secondo la definizione di cui al Decreto Sicurezza, in relazione all'adempimento di tutti i compiti a lui attribuiti dal suddetto decreto ed in particolare quelli relativi alla sorveglianza, nonché in merito all'inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori attraverso l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

- Dirigente Delegato

In qualità di delegato dal Datore di Lavoro in relazione all'adempimento, attività di valutazione dei rischi e predisposizione del relativo Documento di Valutazione dei Rischi o valutazione dei rischi delle interferenze, nonché in merito all'inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori attraverso l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari

- RSPP

In quanto delegato dal datore di lavoro, in relazione all'adempimento di tutti i compiti da quest'ultimo delegabili (e dunque, a titolo esemplificativo, adempimento degli obblighi di informazione e formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione dei Lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze, aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, ecc.).

- Lavoratori

In particolare, con riferimento ai soggetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione delle emergenze e, in generale, con riferimento a tutti, in merito all'osservanza delle norme poste a tutela dell'incolumità propria e altrui.

L'azienda ha l'obiettivo di condividere le misure di sicurezza, tecnologiche ed organizzative, da adottare o già in essere per garantire la conformità al Modello 231.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

vii. Principi e norme generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente Parte Speciale del Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, il Consiglio di Amministrazione, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

- gli standard generali di controllo delle funzioni IT;
- i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, nella Parte Generale e nella Parte Speciale;
- il presente Modello 231;
- quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società;
- le disposizioni di legge primarie e circolari di Inail e Ministero.

A tal proposito, la società dev'essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società;
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

In genere, le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- individuazione, all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla;
- adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura.

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali o in posizione apicale, dipendenti, collaboratori, fornitori della società nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, dalle figure rilevanti di cui al successivo paragrafo (Destinatari).

Obiettivo della presente sezione è che tutti i Destinatari si attengano, in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della società, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori, così come individuati dal Decreto Sicurezza, si prevede quanto segue:

- la gestione della tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) costituisce parte integrante della gestione aziendale; la società adotta un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) tendente alla conformità dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.
- Nel SGSL vengono definite le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Esso integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza, nella gestione di sistemi di lavoro.

Adottando il SGSL, la Società si propone di:

- contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- ridurre incidenti ed infortuni, prevenire le potenziali malattie correlate al lavoro ed i rischi cui possono essere esposti i lavoratori o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.);
- aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente Parte Speciale del Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività e in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

- leggi e regolamenti in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- il Codice Etico;
- il presente Modello;
- le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa e il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL).

La Società dev'essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società;

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- descrizione delle linee di riporto.

Nello specifico, la società è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente.

In coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, sono stati definiti i compiti e le responsabilità in materia di SSL a partire dal datore di lavoro fino al lavoratore.

Si precisa che l'organo di Governance di Pizza+1 ha delegato le funzioni del Datore di Lavoro ad un Dirigente, giusta delega di funzioni accettata.

La società ha, inoltre, individuato nell'RSPP anche il Responsabile Sistema di Gestione (RSGSL), avente la responsabilità di mantenere operativo e far applicare il SGSL, riferendo direttamente al Dirigente Delegato in merito alle prestazioni del sistema.

La società, come previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della SSL, di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso:

- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione e condizioni lavorative e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro;
- l'eliminazione/riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
- attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione del Codice Etico e di buone prassi;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.
- La vigilanza sulle attività degli apicali per le attività svolte.

Le misure relative alla SSL non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi, ivi inclusi in materia di SSL, devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

È fatto espresso divieto di:

- modificare o disattivare, senza autorizzazione i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) o collettivi;

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

- modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;

vii. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, nello svolgimento delle attività, sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25-septies, al rispetto della normativa vigente, delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

Tali regole e procedure sono contenute in una struttura documentale articolata in:

- manuale del SGSL;
- documenti del SGSL (Politica, Obiettivi e Programma di Miglioramento, Organigramma, ecc.);
- procedure del SGSL;
- istruzioni di lavoro;
- registrazioni relative agli aspetti inerenti alla SSL tra le quali i registri di dati specifici;
- la formazione, i risultati dei monitoraggi ed i risultati dei riesami;
- altri documenti (legislazione, norme tecniche, ecc.).

In proposito, il manuale del SGSL ha lo scopo di illustrare gli elementi fondamentali del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro dell'azienda.

In particolare, intende descrivere le interazioni della Politica e degli obiettivi in materia di sicurezza sul lavoro, fornendo anche un orientamento in merito alla documentazione del sistema stesso.

La Società, nella predisposizione del manuale e delle procedure in materia di SSL, rivolge particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

- devono essere formalmente identificate e documentate le responsabilità in materia di SSL, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati;

- dev'essere nominato il medico competente;

Al riguardo, devono, altresì, essere definiti appositi e adeguati flussi informativi verso il medico competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva;

- devono essere tempestivamente identificati e valutati dal datore di lavoro i rischi per la SSL, ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari.

Deve, inoltre, essere tenuta in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione.

La valutazione dei rischi dev'essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un DVR che contenga quanto prescritto all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;

- il DVR dev'essere elaborato dal DDL e dal Dirigente Delegato in collaborazione con il RSPP e il medico competente sentito anche il parere dell'RLS.

Il DVR dev'essere custodito presso il sito di riferimento ed aggiornato periodicamente e, comunque, in occasione di modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, o a seguito di infortuni significativi ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate;

- la valutazione del rischio dev'essere condotta sviluppando il criterio di analisi dei rischi per singola fonte, identificata dalle norme di legge o ragionevolmente prevedibile, individuando nel documento di metodica le modalità di esecuzione.

Il documento di metodica è, quindi, il punto di riferimento per la rappresentazione della metodologica di tutti i rischi, a cui fanno riferimento, ed è composto, indicativamente, da:

- schede di valutazione del rischio specifiche per mansione (predisposte sulla base del processo lavorativo e dell'organizzazione presente), atte ad evidenziare i rischi presenti per singole fasi o gruppi di fasi lavorative e le misure tecniche, organizzative e formative messe in atto per la loro prevenzione;

- relazioni tecniche (redatte a supporto dei rischi di mansione) atte a valutare o i rischi presenti nei vari ambienti riferibili alla generalità dei presenti (ad es. rischio incidente rilevante, ecc.) o rischi specifici e ben definiti ma relativi ad un esiguo numero di mansioni;

- ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, devono essere adottate adeguate misure, che prevedano:

- lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione (ossia delle simulazioni) ove vengono provate le interazioni fra le varie strutture aziendali preposte, le modalità di evacuazione, le modalità di comunicazione, ecc.;

- la definizione e l'adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, testato periodicamente;

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

- l'identificazione di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, gestione delle emergenze e antincendio che intervengono in funzione dell'area oggetto dell'emergenza;
- la programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare tenuta Registro dell'Antincendio;
- devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- a seguito della valutazione dei rischi e secondo il programma di sorveglianza sanitaria, devono essere individuate, in collaborazione con il medico competente e SPP, le mansioni che necessitano di sorveglianza sanitaria periodica, con riferimento ai requisiti espressamente stabiliti dalla legge, ovvero risultanti da altri criteri/metodologie disponibili;
- gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno, devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro;
- devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro;

- dev'essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato, un programma di informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli argomenti dell'informazione sono definiti anche in base alle risultanze della valutazione dei rischi, e riguardano almeno:

- i rischi per la salute e sicurezza connessi all'attività dell'impresa in generale;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- i rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
- i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure per la lotta all'incendio, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso;
- a ciascun lavoratore è inoltre fornita, per quanto di competenza, l'informazione specifica per quanto riguarda:
 - uso delle attrezzature di lavoro;
 - uso dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);
 - movimentazione manuale dei carichi;
 - utilizzo di VDT;
 - segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
 - ogni altro fattore di rischio e argomento rilevante ai fini della SSL individuato e definito nel programma di informazione;
- dev'essere redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione e addestramento periodico, con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di SSL.

La formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie.

Devono essere monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di SSL;

- dev'essere attuato il coinvolgimento di tutti i lavoratori sui temi della SSL con continuità e periodicità;
- l'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate.

Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi.

È necessario predisporre un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità;

- dev'essere costantemente monitorato il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite; q) il DDL, il Dirigente Delegato e il RSPP, con la partecipazione del medico competente, devono programmare ed effettuare apposite riunioni con i RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi.

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

viii. Attività di formazione ed informazione

- Attività di formazione.

La società deve fornire adeguata formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa dev'essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal riguardo si specifica che:

- (1) il RSPP e il medico competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- (2) la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- (3) la formazione dev'essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- (4) i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti, devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- (5) ciascun lavoratore dev'essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla legge, tra le quali, ad esempio:
 - l'uso delle attrezzature di lavoro;
 - la movimentazione manuale carichi;
 - l'uso dei videoterminali;
 - la segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
 - gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;
 - l'azienda deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui dev'essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
 - i neoassunti - in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione - non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta dev'essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione.

- Attività di informazione.

L'azienda è tenuta a fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti, ai lavoratori, agli stagisti circa:

- i rischi specifici dell'impresa;
- le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle prescrizioni di legge e di autoregolamentazione di cui l'azienda si è dotata;
- il ruolo e responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità delle prescrizioni di cui sopra;
- le misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Tale informazione dev'essere facilmente comprensibile per ciascun lavoratore, consentendo a ciascuno di acquisire le necessarie conoscenze e dev'essere preceduta, qualora riguardi lavoratori immigrati, dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Ciò premesso, l'azienda, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi cui è esposto ciascun dipendente, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione ai lavoratori sulle seguenti tematiche:

(1) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi all'attività dell'impresa in generale e su quelli specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;

(2) sulle misure di prevenzione e protezione adottate;

(3) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

(4) sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di pronto soccorso, nonché del medico competente.

Si precisa, infine, che nei confronti dei dipendenti distaccati (se esistenti), in capo ai quali permangono gli obblighi in materia di prevenzione e protezione, la società destina adeguata informativa circa i rischi generalmente connessi alle mansioni per le quali gli stessi vengono distaccati.

La società organizza, altresì, periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro, fornendone comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta, dev'essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione.

A tal fine la società deve mettere a disposizione dei destinatari una bacheca che conterrà i vari riferimenti in tema di sicurezza, la normativa, la descrizione della struttura, le circolari interne ed i nominativi degli RLS.

ix. Comunicazioni interne inerenti alla sicurezza sul lavoro

Con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del sistema organizzativo adottato dalla società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori (e quindi per la prevenzione degli infortuni), la società si organizza per assicurare un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i lavoratori.

In primo luogo, la società mette a disposizione un apposito sistema di comunicazione aziendale attraverso cui ciascun lavoratore ha la possibilità di conoscere le procedure aziendali in tema di sicurezza e portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico le proprie osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento relative alla gestione della salute e sicurezza in ambito aziendale.

In secondo luogo, la società garantisce a tutti i lavoratori un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati e l'organizzazione di incontri periodici, cui l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di partecipare, che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza;
- modifiche nella struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- predisposizione di nuove procedure o aggiornamento in merito a quelle esistenti per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e sicurezza dei lavoratori.

x. Contratto di appalto

La società predispone e mantiene aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto vengono formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti in capo al Datore di Lavoro di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza, tra cui, in via esemplificativa:

verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso: acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

predisporre un unico DUVRI che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera;

- verificare in fase di gestione del contratto ed esecuzione dei lavori, il rispetto delle misure previste di prevenzione e protezione e il rispetto degli adempimenti di legge verso il personale di cui al punto precedente;

- assicurarsi che il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice esponga, in presenza dello specifico obbligo di legge, la tessera di riconoscimento con fotografia, dati anagrafici e indicazione del Datore di Lavoro.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, vengono specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

A tali dati possono accedere, su richiesta, gli RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Infine, nei contratti di appalto viene chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

xi. Clausole contrattuali

La società inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la società, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice Etico;
- di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto;
- di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali, ecc.).

f. Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

i. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001

-Riciclaggio (art. 648-bis c.p. - modificato dal D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena per tale reato, prevista dall'art. 3 della L. n.186 del 15 dicembre 2014 e modificata dal D.Lgs.n.195/2021, è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il D.Lgs. n. 195/2021 contempla inoltre la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; mentre è prevista una diminuzione di pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Pertanto, la nuova formulazione prevede che il reato di riciclaggio (e concorso) possa essere commesso ora anche per colpa e per i reati contravvenzionali.

-Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 - modificato dal D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)

La legge n. 186 del 15 dicembre 2014 ha inserito il reato di autoriciclaggio che si commette quando si impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena prevista è la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

La nuova formulazione prevede che il reato di autoriciclaggio possa essere commesso ora anche per colpa e per i reati contravvenzionali.

ii. Le attività sensibili relative ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

A seguito di una approfondita analisi della realtà aziendale, le principali attività sensibili che l'azienda ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- gestione fatturazione;
- gestione amministrativa;
- gestione di attività collegate ad import ed export;
- gestione fornitori;
- gestione acquisti;
- attività di gestione del personale.

Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'**OdV**, potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree Sensibili nel caso ne ravvisi la necessità.

iii. Organi e funzioni coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti le funzioni ed i processi che intersecano le seguenti aree:

- Funzione Acquisti

L'attività presenta profili di rischio nella gestione degli acquisti aziendali e in particolare per l'approvvigionamento dei beni e servizi.

- Funzione Amministrative e tesoreria

L'attività presenta profili di rischio nella gestione delle registrazioni contabili sia nel ciclo attivo che nel ciclo passivo nonché la registrazione delle modalità e importi degli incassi e pagamenti, dei flussi comunicati dalla tesoreria;

- Funzione Risorse Umane

L'attività presenta profili di rischio nella gestione dell'attività del personale dipendente e/o degli apicali della relativa gestione contabile in particolare alle spese sostenute per trasferte, viaggi e rappresentanza da comunicare alla funzione amministrativa e di tesoreria

- Organo amministrativo

L'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni e del controllo sulle altre funzioni aziendali in base alle attività svolte dall'azienda.

L'azienda ha l'obiettivo di condividere le misure di sicurezza, tecnologiche ed organizzative, da adottare o già in essere per garantire la conformità al Modello 231.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

iv. Principi e norme generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente Parte Speciale del Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, il Consiglio di Amministrazione, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

- gli standard generali di controllo delle funzioni IT;
- i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, nella Parte Generale e nella Parte Speciale;
- quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali e dalle procedure speciali;
- le disposizioni di legge.

A tal proposito, la società dev'essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società;
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

In genere, le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- individuazione, all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla;
- adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura.

Obiettivo della presente Sezione della Parte Speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle attività sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

Nell'espletamento delle attività aziendali e in particolare nelle aree sensibili, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Sezione (art. 25-octies del Decreto).

In particolare, i destinatari hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

v. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati precedentemente, devono rispettarsi i principi procedurali qui di seguito descritti.

- Controlli contabili interni.

La società verifica la giusta attribuzione in contabilità delle fatture di acquisto/servizio e verifica il relativo pagamento con doppio controllo, analogamente per le fatture di vendita e per gli incassi.

La società non effettua pagamenti in contanti se non per cifre di modico valore e, in ogni caso, verifica in contabilità che mai vengano superati i limiti di soglia previsti dalle norme.

- Rapporti con i fornitori.

La società verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori attraverso:

- visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificati equivalenti per fornitori stranieri;
- eventuale Certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti per fornitori stranieri;
- analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste;
- dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali e alle responsabilità in tema di falso.

La società inserisce nei contratti con i fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali aziendali e dei principi contenuti nel Modello e si impegnano al rispetto degli stessi.

Il mancato rispetto dei comportamenti etici o false dichiarazioni relative alla situazione del fornitore di cui al paragrafo precedente, comporteranno l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto.

- Clausole contrattuali.

La società inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la banca, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico;
- di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto;
- di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali, ecc.).

g. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Incorre nei reati contemplati dall'Art.25-octies.1, per la tutela del patrimonio oltre che per la corretta circolazione del credito:

- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare avendola sottratta
- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare anche avendola solo trovata
- Chi falsifica carte di credito
- Chi cede carte di credito falsificate
- Chi mette in circolazione carte di credito falsificate
- Chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto alterando il funzionamento di un sistema informatico

Il reato si consuma al momento dell'utilizzo delle carte o di programmi informatici indipendentemente se c'è stato o meno il conseguimento di un profitto.

i. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-octies.1 del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**.

I reati contemplati nell'Art.25-octies.1 D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021 sono:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - (Articolo 493- quater inserito da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)
- Frode informatica - (Articolo 640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021).

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)

L'Art. 493-ter punisce chi al fine di trarre profitto per sé e per gli altri utilizza, cede, mette in circolazione carte di credito non collegate al proprio patrimonio personale, ma sottratte, trovate o falsificate.

Per il delitto di cui all'articolo 493-ter si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote

- se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote

ii. Le attività sensibili relative ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

L'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001.

Le aree a rischio "diretto" coprono tutte quelle interessate all'attività dell'azienda, in cui le singole card possono essere nominative oppure affidate ad un dipartimento e i pagamenti sono effettuati dai collaboratori.

Lo stesso dicasi laddove vengono adottati sistemi di pagamenti on line.

Per limitare i danni conseguenti ad eventuale commissione di reato l'amministrazione può decidere i massimali disponibili per ciascuno mentre nell'assegnazione di PW per pagamenti on line e per la salvaguardia del proprio sistema informatico o telematico l'amministratore adotterà tutte le misure previste per la sicurezza delle informazioni.

iii. Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- gestione fatturazione
- gestione amministrativa
- gestione di attività collegate ad import ed export
- gestione fornitori
- gestione acquisti
- attività di gestione del personale
- operatività HW e SW

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

iv. Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

v. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

h. reati ambientali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di **prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati**.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i dipendenti, gli organi sociali, i collaboratori esterni e i partner della società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Si definiscono reato ambientale tutte le attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie.

Con la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", vengono introdotte nell'ordinamento fattispecie di aggressione all'ambiente costituite sotto forma di delitto.

Una innovazione attesa da lungo tempo, nel corso del quale la risposta sanzionatoria a fenomeni criminali di massiccio, quando non irreparabile, inquinamento dell'ecosistema, è stata affidata all'utilizzo del cd. disastro "innominato" (sovente discusso e comunque non privo di criticità sia sul piano sostanziale che sotto l'aspetto processuale/probatorio).

Proprio in funzione della necessità di uscire dalle difficoltà interpretative ed applicative di una norma indiscutibilmente legata ad altri contesti di "disastro", più immediatamente percepibili sul piano fenomenico e, allo stesso tempo, volendo chiudere il cerchio del catalogo sanzionatorio presidiando penalmente ogni livello di alterazione peggiorativa delle matrici ambientali, il legislatore ha dunque introdotto nel codice penale due nuove figure delittuose (**inquinamento** ambientale e **disastro** ambientale), accompagnandole con altre

previsioni incriminatrici giudicate necessarie per la tenuta complessiva del sistema e con ulteriori interventi di raccordo con il Codice dell'Ambiente e con la disciplina della responsabilità degli enti.

La presente Parte Speciale, con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. n. 121/2011 (di seguito anche "Reati ambientali") ed aggiornati, appunto, con la legge 22 maggio 2015, n. 68, illustra i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle relative aree a rischio reato.

i. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001

I reati ambientali oggetto del presente articolo del DLgs 231/2001 sono classificabili in quattro sottofamiglie:

- Inquinamento (artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies e 452 sexies cp; artt. 137, 256, 257 e 279 DLgs 152/2006: art. 3 Legge 549/1993)
 - Inquinamento commesso da navi (artt. 8 e 9 DLgs 202/2007)
 - Danneggiamento dell'habitat e delle specie protette (artt. 727 bis e 733 bis cp: artt. 1, 2, 3 bis e 6 Legge 150/1992)
 - Traffico e gestione non autorizzata di rifiuti, nel caso di attività svolta conto terzi (art. 452 quaterdecies c.p.; artt. 256, 258, e 259 D.Lgs. 152/2006)
 - Incorretta gestione di rifiuti, scarichi ed emissioni (in terra, acqua od aria) senza autorizzazione o superando i valori limite previsti dal D.Lgs. 152/2006: è un reato di pericolo connesso al superamento delle soglie di rischio autorizzate (nel caso di attività inquinanti lecite) e già sanzionato dal D.Lgs. 152/2006 come contravvenzione per la quale è possibile l'oblazione
- Inquinamento ambientale: è un reato di evento sanzionato come delitto (cioè multa più reclusione), consistente nella compromissione o in un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
 -

- *Disastro ambientale*: è un reato di evento sanzionato come delitto, consistente alternativamente: 1) nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) nell'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
-

I comportamenti (dolosi o colposi) che possono dare origine ai due nuovi reati più gravi sono della stessa natura dei comportamenti già sanzionati dal TUA (D.Lgs. 152/2006) e dall'art. 25 undecies del DLgs 231/2001: abbandono di rifiuti non autorizzati, scarichi od emissioni (in terra, acqua od aria) in quantità superiore ai limiti di legge.

Per una impresa di costruzione non è trascurabile il rischio di comportamenti, dolosi o colposi, che possono configurare queste tipologie di reato presupposto.

- Inquinamento commesso da navi

Per le imprese edili che svolgono anche attività di gestione e trasporto rifiuti conto terzi la condotta potrebbe essere ipotizzabile

- Le condotte illecite punite come contravvenzione

Si segnala che l'art. 25-undecies ha reso particolarmente critica la responsabilità amministrativa dell'ente a fronte di condotte illecite punite a titolo di colpa, considerando che rientrano in questa categoria le contravvenzioni così come da disposizione generale derivante dall'Art. 42 comma 4 del codice penale.

Mentre le Direttive europee prevedono, per la sussistenza del reato ambientale, *l'elemento soggettivo del dolo o della "grave negligenza"*, tale seconda figura non è prevista dall'art. 25- undecies, secondo cui ogni grado di colpa che comporti l'applicazione della sanzione contravvenzionale (quindi anche la semplice imprudenza o imperizia), è elemento sufficiente per l'imputazione del reato alla persona fisica e, conseguentemente, anche all'ente ex DLgs. 231/2001.

Si può realizzare in questo modo un effetto moltiplicatore particolarmente elevato delle sanzioni a carico delle imprese (contravvenzione più sanzione per responsabilità amministrativa), insieme ad una maggiore difficoltà a difendersi in assenza delle tutele connaturate con il giudizio penale.

-Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili

Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs. n. 152/2006)

Le singole condotte sanzionate dal comma 1 dell'articolo 137, richiamate dal comma 2 dello stesso articolo 137, rilevano quattro comportamenti illeciti, consistenti:

- nell'apertura ovvero nell'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione;
- nell'effettuazione ovvero nel mantenimento di scarichi di acque reflue industriali dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Le prime due condotte sanzionano, dunque, il comportamento sia di chi attiva fisicamente lo scarico, sia di chi subentra nella gestione di uno scarico aperto da altri, senza, in entrambi i casi, avere la prescritta autorizzazione.

Ne discende che la norma in commento è volta a condannare una condizione di abusività degli scarichi ovvero quegli scarichi privi ab origine del titolo abilitativo.

Le rimanenti due condotte sanzionano, invece, una condizione di abusività sopravvenuta, ovvero quei casi in cui l'illiceità dello scarico sopravviene ad un provvedimento amministrativo successivo all'autorizzazione che ne sospende o ne revoca l'efficacia.

La condotta di cui al comma 3 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta consistente nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità competente, ai sensi degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4.

La condotta di cui al comma 5 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta di chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali, superando i valori limite fissati dalla tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.n.152/2006, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1

La condotta di cui al comma 11 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona l'inosservanza del divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo sanciti, rispettivamente, dagli articoli 103 e 104, Codice dell'Ambiente, fatte salve le tassative eccezioni contenute negli stessi articoli 103 e 104.

La condotta di cui al comma 13 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, che contenga sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (in primis, la *Convenzione Marpol 73/78*).

-Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. n. 152/2006)

La condotta di cui al comma 1 dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, disciplina una serie di condotte illecite di gestione dei rifiuti, accomunate dall'esercizio delle stesse in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e comunicazione necessaria, ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice dell'Ambiente.

La condotta di cui al comma 3, primo e secondo periodo, dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, rilevanza penale alle condotte di gestione e realizzazione di discariche non autorizzate.

La condotta di cui al comma 5 dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, sanziona la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsto dall'articolo 187, comma 1, Codice dell'Ambiente.

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. n. 152/2006 - modificato da art. 4 del D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020)

L'art. 258, completamente rivisitato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, intende punire con la sanzione amministrativa pecuniaria:

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

i soggetti identificati nell'articolo 189 comma 3 che non effettuano la comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto in merito: alla quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

alla quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;

ai soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

ai costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

ai dati relativi alla raccolta differenziata;

alle quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

- i soggetti identificati nell'articolo 190 comma 1 che omettono di tenere ovvero tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico.

Nella eventualità di trasporto di rifiuti pericolosi o nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, se vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o si fa uso di un certificato falso durante il trasporto, si applica la pena dell'articolo 483 del Codice penale *"falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico"*, con la reclusione fino a due anni;

- i soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti;

i soggetti identificati nell'articolo 220 comma 2 che non effettuano la comunicazione annuale alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti in merito: al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale;

al tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale;

Tali fattispecie di reato rientrano nel novero dei reati propri, in quanto possono essere commesse solo da soggetti aventi una specifica posizione soggettiva.

Nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi contenente indicazioni false, tale condotta illecita può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di questi certificati.

Invece, nell'ipotesi di uso di un certificato di analisi contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, tale condotta è riferibile al trasportatore.

Con riferimento all'elemento soggettivo, le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

ii. Le attività sensibili relative ai reati ambientali

Con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001, sono state individuate le principali aree a rischio reato in cui l'azienda potrebbe essere coinvolta e le attività da ritenersi maggiormente "sensibili", ossia quelle attività il cui svolgimento espone la Società al rischio di commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

Invero, in considerazione della volontà della società di rispettare l'ambiente, si ritiene che ogni processo dell'attività aziendale direttamente o indirettamente possa essere gestito con riguardo all'ambiente, dal

semplice riciclo interno dei rifiuti (carta, plastica, Toner, ecc.) alla volontà di far rispettare ai propri collaboratori, fornitori e clienti l'etica ambientale della società.

In tal senso la società si pone l'obiettivo di verificare periodicamente le proprie policy di sostenibilità ambientale attraverso l'adozione di procedure interne specifiche che riguarderanno il trattamento dei rifiuti, l'attenzione al riciclo degli stessi, la propensione ad utilizzare per la produzione maggiore energia green (laddove possibile) e predisporre quanto necessario per limitare il consumo di energia carbon-fossile.

Inoltre, la società prediligerà fornitori che adottano già le stesse politiche o che riescano a fornire prodotti derivanti dal riciclo ambientale anche solo per la scelta dell'energia impegnata.

In ogni caso si riportano alcune attività più "a rischio reato" con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 con una breve descrizione delle attività che le compongono:

- gestione di raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi sia in sede che esterne;
- attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
- attività di raccolta e deposito temporaneo dei rifiuti;
- selezione e gestione dei fornitori per l'attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla notifica ed alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee;

ii. Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolte le funzioni ed i processi che intersecano le seguenti aree:

- Produzione/Logistica

È la funzione che si occupa della produzione e di conseguenza della gestione degli scarti di lavorazione alimentare, delle materie prime non più utilizzabili, nonché degli imballi della logistica e del relativo smaltimento;

- Governance

Per la gestione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche dei beni immobili, la raccolta e la gestione dei rifiuti; nonché per la gestione della promozione dell'etica ambientale in azienda;

- Amministrazione

Come referente per le comunicazioni di legge inerenti alla gestione dei rifiuti e per la relativa contabilizzazione delle fatture emesse e ricevute;

- Altre aree

Tutte le aree e processi aziendali in quanto indirettamente possono impattare nella gestione e nel governo della gestione ambientale in azienda.

L'azienda ha l'obiettivo di condividere le misure di sicurezza, tecnologiche ed organizzative, da adottare o già in essere per garantire la conformità al Modello 231.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

iii. Principi e regole di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello ed in particolare nella presente Parte Speciale.

In generale, il sistema di qualità e le procedure della società devono rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti in relazione ai reati previsti in questa sezione. Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, il Consiglio di Amministrazione, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

- gli standard generali di controllo delle funzioni IT;
- i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, nella Parte Generale e nella Parte Speciale;
- quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società;
- le disposizioni di legge.

A tal proposito, la società dev'essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società;
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

In genere, le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- individuazione, all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla;
- adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura.

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai soggetti destinatari del Modello che operano sia nello svolgimento delle attività sensibili che in tutte le attività che indirettamente possano impattare nella gestione dell'etica ambientale dell'azienda.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei reati ambientali è fatto espresso divieto a tutti i soggetti destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

È da considerarsi vietato qualsiasi comportamento che possa integrare una condotta rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001.

In generale, la prevenzione dei reati ambientali è svolta attraverso adeguate misure organizzative e normative e, in particolare, almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- previsione nel Codice Etico e relativa appendice applicativa di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati previsti dall' art.25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001;
- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino i sistemi di controllo preventivi o le indicazioni comportamentali presenti nel Modello e in tutta la documentazione societaria esistente e ad esso afferente;
- predisposizione di adeguati strumenti organizzativi e normativi atti a prevenire e/o impedire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dalla commissione dei reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto.

iv. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

Tra le regole e procedure che prevedono le modalità per lo svolgimento delle attività necessarie a mitigare i fattori di rischio caratteristici delle aree a rischio identificate ed i relativi controlli, si elencano:

- l'esistenza di un sistema di deleghe di funzioni tale da garantire, in capo al soggetto delegato, oltre alle competenze specifiche, la sussistenza di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate ed un potere di spesa adeguato, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate in merito al rispetto della normativa ambientale;
- la redazione di piani in materia di ambiente, approvati dagli organi societari competenti, che individuino i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento) e che siano comunicati al personale interessato al fine di garantirne una adeguata comprensione;
- l'esistenza di un processo di gestione dell'affidamento dei compiti specifici ai lavoratori in tema di ambiente;

- l'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante per le tematiche ambientali, ivi inclusi i criteri e le modalità per la comunicazione di tali aggiornamenti alle funzioni aziendali interessate;
- la gestione delle attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti.

In particolare, tale strumento deve prevedere responsabilità e modalità di:

- identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica di autorizzazioni preesistenti;
- monitoraggio delle tempistiche per l'ottenimento del rinnovo delle autorizzazioni esistenti;
- predisposizione dell'idonea documentazione prevista dall'iter autorizzativo (ad esempio, la predisposizione di studi di impatto ambientale, le valutazioni di incidenza nell'ambito dei progetti presentati, ecc.);
- comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate;
- tracciabilità dell'iter autorizzativo dalla raccolta dei dati fino alla comunicazione dell'esito dello stesso;
- la gestione delle emergenze ambientali, ivi inclusi il recepimento dei miglioramenti tecnologici del settore e le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- la gestione della manutenzione degli asset e dei sistemi di prevenzione, protezione e mitigazione ambientali, affinché sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di tutela dell'ambiente;
- l'identificazione e valutazione dei rischi ambientali, nonché l'identificazione degli aspetti ambientali e valutazione della loro significatività in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti ad essi correlati, per servizi resi e attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti;
- la gestione dell'attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati, che preveda, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee:
- l'identificazione di elementi che facciano presumere una potenziale contaminazione (attuale o storica), ai fini della valutazione dell'avviamento delle necessarie attività di comunicazione e/o bonifica;
- la comunicazione da effettuarsi alle autorità competenti, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare, ovvero all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
- la definizione e il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative per la predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
- la verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato;
- la predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;
- i rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali;
- la gestione dei depositi temporanei di rifiuti, prevedendo:

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

- la gestione delle attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di controllo per le tematiche ambientali, con riferimento a:
 - competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività oggetto di audit;
- modalità di individuazione ed applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di controllo relativo alle tematiche ambientali o dalle norme e prescrizioni applicabili;
- modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- modalità di comunicazione dei risultati dell'audit al responsabile del rispetto della normativa ambientale;
- la gestione delle attività di reporting verso il responsabile del rispetto della normativa ambientale, tali da garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di controllo e, in particolare, l'invio periodico delle informazioni inerenti a:
 - scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
 - risultati degli audit;
 - risultati del monitoraggio della performance del sistema di controllo ambientale;
 - verifica della situazione nella gestione delle tematiche ambientali e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno della società;
- la gestione della diffusione periodica verso i lavoratori, da parte delle funzioni competenti, delle informazioni connesse normativa vigente relativa all'ambiente;
- la gestione del processo di promozione dell'etica e formazione del personale in materia ambientale.

11.7. Flussi informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza

Oltre a quanto previsto nell'allegato E "Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza", per ciascun processo sensibile, il responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'**OdV** ogni eventuale documentazione di supporto;
- segnalare all'**OdV** e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzino comunque una situazione di anomalia.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale, sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati ambientali;
- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- monitoraggio specifico sulle attività sensibili dell'azienda che la espongono ai reati esaminati nella presente Parte Speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente dell'azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

i. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

i. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, commi 12 e 12-bis, del D.Lgs. n. 286/98)

L'art. 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998 prevede che "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Il comma 12-bis sancisce che le pene previste per il comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- quando i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- quando i lavoratori occupati sono in età non lavorativa;
- quando i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.

La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis), anch'esso introdotto con il D.Lgs. n. 109/2012 e modificato dalla L. n. 161/2017.

Tali circostanze aggravanti ad effetto speciale, tutte caratterizzate per la condizione di particolare sfruttamento, sono contemplate nella sezione "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro art. 603-bis c.p. modificato dalla legge 199/2016 del 29 ottobre 2016".

Per le ipotesi di reato non circostanziato ex art. 22, co. 12, del D.Lgs. n. 286/1998, permane la responsabilità penale personale per l'autore (ed eventuali concorrenti) del reato.

Si evidenzia, inoltre, come il responsabile del reato, ad avviso della Giurisprudenza, sia non solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità.

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/98 - inseriti dalla L. n. 161/2017, con modificazione del D.L. n. 53, con L. n. 77 del 8 agosto 2019 ed in parte ulteriormente modificati dalla L. 10 marzo 2023 n. 20).

L'art. 12 del D.Lgs. n. 286/1998 sanziona penalmente chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, stabilendo la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Se poi i fatti sono commessi per reclutare persone da destinare allo sfruttamento sessuale o per trarne profitto anche indiretto, la multa è di 25.000 euro per ogni persona.

La legge 161/2017 ha inserito i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che stabiliscono le sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive a carico dell'ente, prevedendo l'aumento della pena detentiva da un terzo alla metà e la multa è di 25.000 euro per ogni persona se i fatti sono commessi per reclutare persone da destinare allo sfruttamento sessuale o per trarne profitto anche indiretto.

L'art. 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998, disciplina penalmente, tra l'altro, il caso di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.

ii. Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente

(art. 22, comma 12-ter, del D.Lgs. n. 286/98, determinata dal decreto n. 151 del 22 dicembre 2018, aggiornata per l'anno 2019 con decreto del 22 febbraio 2019, aggiornata, per l'anno 2020, con decreto del ministero degli interni del 31 gennaio 2020 e, per l'anno 2021, con decreto del 26 gennaio)

Il decreto n. 151 del 22 dicembre 2018 "Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", ribadendo quanto stabilito dall'art. 22, comma 12-ter del D.Lgs. n. 286/98, stabilisce con l'art. 1 i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio, ed in particolare:

- dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno.

Il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50;

- al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1, si applica la variazione media, relativa all'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata dall'Istituto nazionale di statistica.

Il costo medio del rimpatrio di ogni lavoratore straniero assunto illegalmente, complessivamente determinato secondo tutti i criteri di cui sopra, è fissato, per l'anno 2018 in euro 1.398,00, per l'anno 2019 in euro 2.052,00, per l'anno 2020 ad euro 1.971 (con decreto del Ministero degli interni del 31 gennaio 2020) e con decreto del 26 gennaio 2021 ad euro 1.905.

iii. Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti le funzioni ed i processi che intersecano le seguenti aree:

- gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
- conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da paesi Extracomunitari;
- conclusione di contratti con internet provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali;
- attività di selezione del personale interno.

L'azienda ha l'obiettivo di condividere le misure di sicurezza, tecnologiche ed organizzative, da adottare o già in essere per garantire la conformità al Modello 231.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

iv. Principi e regole di comportamento

Tutti i processi e le attività sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello, nella presente Parte Speciale del Modello e nei contratti collettivi del lavoro applicati dalla società.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, il Consiglio di Amministrazione, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

- gli standard generali di controllo delle funzioni IT;
- principi di comportamento individuati nel Codice Etico, nella Parte Generale e nella Parte Speciale;
- quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali della società;
- le disposizioni di legge.

A tal proposito, la società dev'essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società;
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

In genere, le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- individuazione, all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla;
- adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura.

v. Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in società;

- assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;

- assicurare che nei contratti conclusi con i fornitori che prevedono attività eseguita da dipendenti di quest'ultimi direttamente e/o indirettamente indirizzati alla società, sia prevista la clausola di rispetto del codice etico della società nonché il rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali applicati dal fornitore e delle norme regolante l'immigrazione.

vi. Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate precedentemente, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

- i lavoratori assunti direttamente a tempo determinato o indeterminato e gli interinali, devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della società;
- qualora la società si avvalga di somministrazione di manodopera l'azienda, chiedere direttamente alla agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore;
- qualora la società si avvalga di ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso stabilimenti propri, l'azienda dovrà chiedere direttamente all'appaltatrice documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore ivi operanti;
- tutta la documentazione relativa al lavoratore dev'essere custodita dalla società in apposito archivio o database, nel rispetto delle normative in tema di privacy in tutti i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso l'azienda (tra i vari obblighi a carico della appaltatrice o del somministratore, quello di verificare che ogni lavoratore extracomunitario sia munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità);
- dev'essere, inoltre, previsto che se l'appaltatrice intende inviare un lavoratore diverso, rispetto a quelli indicati dall'azienda, dovrà trasmettere preventivamente alla società la documentazione relativa al lavoratore medesimo;

- la società effettua un controllo in loco sull'identità del lavoratore proveniente da ditte appaltatrici o somministrato;
- per quanto riguarda i controlli in loco, i dipendenti delle ditte appaltatrici, impiegati presso la società, devono avere un badge di riconoscimento della ditta appaltatrice di appartenenza.

J. reati tributari

i. Criteri per la definizione di reati tributari

Sono definiti reati tributari ai sensi del Decreto taluni reati richiamati dal Decreto Legislativo del 10 marzo 2000, n.74 e modificato dall'art. 39 Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 (coordinato con la Legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019).

Il D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha inserito, ulteriormente, nell'art. 25-quinquiesdecies, il comma 1-bis "In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro". Per i reati previsti dal comma 1, dell'art. 25-quinquiesdecies la condotta reato rilevano ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente qualora sia stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art. 5, co. 1, D. Lgs. n. 231/2001);

Per i reati di cui al comma 1-bis, invece, non basta che siano stati posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente ma occorrono altre due condizioni: (i) il delitto sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (quindi, connesso al territorio di almeno due Stati membri) e (b) il delitto è stato posto in essere al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000.

Quest'ultimo specifico riferimento quantitativo dell'evasione iva (€ 10.000.000), può essere valutato non già in capo al singolo contribuente, bensì avendo riguardo all'effetto cumulato dell'evasione dell'IVA generatasi in capo ai singoli soggetti partecipanti al "sistema fraudolento transfrontaliero" che nel cumulo del calcolo potrebbero superare tale soglia.

ii. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Altrettanto dicasi per i delitti di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto.

I reati inseriti nell'art. 25-quinquiesdecies in una prima fase dall'art. 39 Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 (coordinato con la Legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019), sono stati:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 2 D.Lgs. n. 74;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - art. 3 D.Lgs. n. 74;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 8 D.Lgs. n. 74;
- occultamento o distruzione di documenti contabili - art. 10 D.Lgs. n. 74;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - art. 11 D.Lgs. n. 74.
- dichiarazione infedele - art. 4 D.Lgs. n. 74/2000;
- omessa dichiarazione - art. 5 D.Lgs. n. 74/2000;
- indebita compensazione - art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000.

L'azienda è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

-Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 - modificato dall'art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'art. 2 del D.Lgs 74 modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2-bis:

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

1. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1), l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo".

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 - modificato dall'art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 74 modificato al comma 1:

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 - modificato dall'art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 ed inserito dal D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020)

Per il delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

-Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 - modificato dall'art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 ed inserito dal D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020)

Per il delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis), l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 - modificato dall'art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs.n.74 modificato al comma 1 e con l'aggiunta del comma 2-bis:

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

3...omissis....

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 - modificato dall'art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019)

Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

iii. Le attività sensibili relative ai reati tributari

L'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto, ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001.

Con l'articolo 25-quinquiesdecies, le stesse aree aziendali sono quelle più sensibili e, quindi, da monitorare in riferimento ai reati tributari per l'ottenimento di vantaggi fiscali illeciti sia in materia di IVA sia in materia di imposte dirette.

Le aree a rischio “diretto” coprono l'intera area amministrativa-contabile e di tesoreria dell'ente, in modo particolare quelle interessate alle operazioni in materia di imposte e di versamenti di IVA.

Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'**OdV**, potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree Sensibili nel caso ne ravvisi la necessità.

iv. Organi e funzioni aziendali coinvolte Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti le funzioni ed i processi che intersecano le seguenti aree:

- . gestione fatturazione;
- . gestione amministrativa;
- . gestione di attività collegate ad import ed export;
- . gestione fornitori;
- . gestione acquisti;
- . attività di gestione del personale.

L'azienda ha l'obiettivo di condividere le misure di sicurezza, tecnologiche ed organizzative, da adottare o già in essere per garantire la conformità al Modello 231.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

v. Principi e regole di comportamento

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

Tutti i processi e le attività sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello, nella presente Parte Speciale del Modello e nei contratti collettivi del lavoro applicati dalla società.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, il Consiglio di Amministrazione gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

- . gli standard generali di controllo delle funzioni IT;
- . i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, nella Parte Generale e nella Parte Speciale;
- . quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti della società;
- . le disposizioni di legge;
- . il rispetto dei principi contabili applicabili.

A tal proposito, la società dev'essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società;
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabili;
- assicurare una corretta formazione al personale dell'area amministrativa in merito alla contabilità, ai principi contabili, in materia di bilancio e riclassificazione e in materia tributaria, ciò anche ai fini degli adeguati assetti organizzativi amministrativo contabili;
- assicurare una corretta formazione in relazione alle possibili condotte dei reati tributari
- assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo- contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

k. Reati informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001:

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48, denominata “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (Budapest, 23 novembre 2001) e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, si sono ampliate le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell’ente, introducendo, nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche ‘Decreto’), l’art. 24 bis rubricato “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, il quale stabilisce:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Preliminarmente deve essere osservato che il Legislatore ha previsto due tipologie di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- a) i reati propriamente informatici;
- b) i reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici.

Con riferimento alla prima categoria di reati (che saranno di seguito specificati), si rintracciano una serie di elementi comuni, vale a dire:

- i) elemento oggettivo: seppure le condotte possano essere materialmente diverse, si tratta di illeciti penali in cui il computer o il sistema informatico o telematico costituisce il fulcro della condotta. Ed infatti il computer o il sistema informatico o telematico rappresentano o il mezzo/ modalità di

realizzazione della condotta (condotte realizzate mediante l'uso del computer), o la natura dell'oggetto materiale (condotte realizzate contro il computer - sistema informatico o telematico)

Per "sistema informatico/telematico" si intende «una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche. (Cass. Sez. VI Pen. 4 ottobre - 14 dicembre 1999, n. 3067). Queste ultime, come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione (o "memorizzazione") per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit) numerici ("codice"), in combinazioni diverse: tali "dati", elaborati automaticamente dalla macchina, generano le informazioni costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l'utente.

- i) elemento soggettivo: sono tutti reati puniti a titolo di dolo (coscienza e volontà di commettere il reato), anche se per alcuni di essi è necessario, altresì, il dolo specifico (vale a dire un'intenzione ulteriore che l'agente deve perseguire nel compiere la condotta delittuosa: es. il fine di trarre profitto).

Si riporta, di seguito, la descrizione delle fattispecie incriminatrici.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter del codice penale)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il reato potrebbe configurarsi, a titolo di esempio, qualora un dipendente della Società acceda, utilizzando password indebitamente carpite, al sistema informatico altrui (ad esempio competitor, ecc.) al fine di acquisire informazioni relative alle strategie aziendali ecc.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater del codice penale)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

A titolo di esempio, il reato potrebbe realizzarsi qualora un dipendente effettui un attacco di c.d. sniffing mediante l'utilizzo di sistemi atti ad intercettare comunicazioni informatiche/telematiche di un competitor per finalità di spionaggio industriale e/o conseguente diffusione.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies del codice penale)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.

A titolo esemplificativo, il reato si configura mediante l'installazione di dispositivi tecnologici (es., sniffer e scanner di onde elettromagnetiche) volti ad intercettare le comunicazioni telefoniche, o informatiche wired e wireless.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis del codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, qualora un dipendente della Società, alteri dati particolarmente rilevanti ai fini dell'attività, come ad esempio prezzi di aggiudicazione delle gare, ecc.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter del codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe, astrattamente, realizzarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della Società, acceda al sistema informatico del tribunale (al fine di alterare o cancellare informazioni raccolte durante un'ipotetica indagine) o dell'INPS (al fine di modificare le singole posizioni assicurative).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater del codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Vale l'esempio fatto sopra per il reato di cui all'art. 635 bis.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies del codice penale)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Vale l'esempio fatto sopra per il reato di cui all'art. 635 quater.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater del codice penale)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, nel caso in cui un dipendente della Società effettui un attacco di social engineering, di forza bruta al fine di individuare le credenziali di accesso ad un sistema di un competitor. Sotto un diverso profilo il dipendente potrebbe, una volta procuratesi le credenziali, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare a terzi i codici, parole chiave o altri mezzi necessari all'accesso al sistema informatico. Queste ultime condotte possono essere integrate anche qualora i codici le parole chiave o gli altri mezzi siano procurati da un soggetto terzo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies del codice penale)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Società effettui attacchi di cracking, hacking, spoofing per alterare i dati relativi, ad esempio, ai dossier di registrazione/negoziazione dei progetti di un competitor.

Reati di falso commessi mediante l'utilizzo di documenti/dati informatici

Con riferimento alla categoria di reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici, possono individuarsi una serie di elementi comuni:

- 1) *definizione di "documento informatico"*: qualunque supporto informatico contenente dati e informazioni aventi efficacia probatoria (quindi il documento informatico viene equiparato all'atto pubblico o alla scrittura privata avente efficacia probatoria).
- 2) *bene giuridico tutelato*: il bene tutelato dalle norme è la "fedeltà pubblica", vale a dire l'interesse a che i mezzi probatori siano genuini e veridici e alla certezza dei rapporti economici e giuridici.
- 3) *elemento oggettivo*: in questa tipologia di reati si concretizza o nella condotta di alterare/manomettere il documento nella sua essenza materiale, ovvero nella sua genuinità (cd 'falsità materiale') ovvero in condotte che tendono ad incidere sul contenuto dello stesso, vale a dire sulla verità dei fatti in esso espressi (c.d. falsità ideologica).
- 4) *elemento soggettivo*: i reati de quo sono puniti solo a titolo di dolo (è esclusa quindi la punibilità per colpa: negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi).

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

Documenti informatici (Art. 491 bis del codice penale)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. La norma sopra citata estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:

Articolo 476 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Articolo 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 478 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Articolo 479 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Articolo 480 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Con riferimento alle fattispecie sopra indicate, deve, preliminarmente, segnalarsi che i dipendenti della Società non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Di conseguenza i reati di falso in precedenza indicati, sono astrattamente configurabili, ai fini di cui al Decreto, solo nell'ipotesi in cui il dipendente/soggetto riferibile alla Società sia imputato di concorso esterno nei reati eventualmente commessi da coloro i quali dispongono della qualifica soggettiva prima detta.

Alla luce di quanto sopra specificato, dunque, i reati possono configurarsi in tutti i casi in cui il dipendente/soggetto riferibile alla Società contribuisca fattualmente o moralmente con atti e/o omissioni all'alterazione/modificazione/contraffazione/formazione/simulazione dei documenti informatici rilevanti ai fini dei precedenti articoli.

Articolo 481 codice penale (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. Si veda quanto riportato nel punto precedente con la differenza che, in questo caso, il concorso deve accedere ad una condotta posta in essere dall'esercente una determinata professione, non attinente perciò all'attività della Società.

Articolo 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato)

Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

•

Articolo 484 codice penale (Falsità in registri e notificazioni)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.

Articolo 487 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Articolo 488 codice penale (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dall'articolo 487, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Per le modalità esemplificative di questi reati valgono le considerazioni prima espresse con riferimento ai reati commessi dai pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio.

Articolo 489 codice penale (Uso di atto falso)

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Articolo 490 codice penale (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata vera soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Articolo 492 codice penale (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Articolo 493 codice penale (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Queste fattispecie sono definitorie ai fini della eventuale estensione oggettiva o soggettiva dei reati di falso.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies del codice penale)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Con il Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo, il legislatore ha previsto l'istituzione del c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

In particolare, la nuova disciplina si applica alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori nazionali da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

I soggetti che verranno così ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, saranno tenuti al rispetto di una serie articolata di obblighi informativi e procedurali: in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. b), prevede l'obbligo di predisporre e aggiornare, con cadenza almeno annuale, un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di propria pertinenza dal cui malfunzionamento o interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per gli interessi dello Stato. Tali elenchi dovranno quindi essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministero dello Sviluppo Economico secondo le rispettive competenze.

Inoltre, al comma 6, lett. a), dello stesso articolo, il legislatore prevede che i soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, nel caso in cui intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi, nonché per l'espletamento di servizi informatici di interesse collettivo, debbano darne comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Con inedita tecnica legislativa, inoltre, il legislatore ha ritenuto di estendere, direttamente dal corpo di questa nuova fattispecie, la rilevanza del reato ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001. Il comma 11, dell'art. 1, del D.L. n. 105/2019, prevede infatti che «[...] all'ente responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote».

- v. Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate dai reati informatici.

I reati di cui all'art.24-bis rappresentano varie forme di aggressione a "sistemi informatici" o "dati informatici" e possono essere distinti in due gruppi:

- Reati informatici in senso stretto, che sono la quasi totalità;
- Reati commessi attraverso l'uso di un sistema informatico, che sono quelli di falsità connesse a documenti informatici (art.491-bis c.p.) e di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Prendendo le mosse dai reati informatici in senso stretto, di cui al primo punto che precede, gli stessi sono posti a presidio di beni giuridici diversi, quali l'inviolabilità del domicilio, l'inviolabilità dei segreti, l'integrità di dati o sistemi.

Per quanto riguarda le condotte di accesso abusivo, il più delle volte propedeutiche alla commissione degli altri illeciti, vengono in rilievo i comportamenti dei cd hacker o cracker, i quali, seppure con finalità parzialmente diverse, forzano sistemi di protezione o alterano parte del codice d'accesso. In particolare, sebbene le due figure siano equiparate, l'hacker forzerebbe il sistema al solo scopo di mostrarne la vulnerabilità, mentre il cracker sarebbe mosso dal fine di danneggiarne il contenuto.

L'ipotesi di accesso abusivo ricorre:

- Sia nei casi in cui abbia ad oggetto un sistema che è interconnesso a una rete (ad es, internet) per cui non si possiede alcun tipo di autorizzazione, nella quale ipotesi l'autore del reato effettua connessioni triangolate su server esteri in modo da complicare la ricostruzione del percorso d'accesso;
- Sia quando lo si effettui ai danni di un sistema rispetto al quale si dispone di credenziali, ma per una funzione differente da quella per cui avviene l'accesso. Tale condotta appare facilmente integrabile in relazione a una rete aziendale, ove i dipendenti accedano a un'area del server aziendale, senza esservi autorizzati. Il caso potrebbe verificarsi ove il dipendente sottraesse le credenziali di un collega onde accedere ad ambiti allo stesso vietati.

Come anticipato, l'accesso abusivo è punito a prescindere dalla finalità per cui venga posto in essere e dal danneggiamento dello stesso: tuttavia, premesso che nella generalità dei casi i sistemi informatici o telematici

Il presente documento è di proprietà della RH BUILDER SPA

sono protetti da misure di sicurezza, appare assai improbabile che l'accesso prescindendo da rimozioni di sicurezze, alterazione di password o altre forzature del sistema, tali da integrare forme di danneggiamento.

Con riguardo alle ipotesi di danneggiamento appena menzionate, deve farsi riferimento alle modifiche che intervengano sulla componente hardware o software, in modo da impedirne, anche parzialmente, il funzionamento.

Il Legislatore punisce altresì il danneggiamento di dati e programmi informatici, che può essere posto in essere tramite la diffusione di virus o, più semplicemente, attraverso i normali comandi del sistema o i programmi di cui dispone.

L'art.24-bis individua tra le fattispecie delittuose in esame anche la detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: di conseguenza, devono essere scongiurati in ambito aziendale comportamenti sostanzianti nell'uso di password troppo semplici o mnemoniche o di abitudini errate nella gestione dei dati.

Per quanto riguarda l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, si tratta di ipotesi di frequente verifica in relazione alla rete internet e ai server di posta elettronica (in questa ultima ipotesi, l'interruzione del servizio può essere provata mediante l'invio di milioni di messaggi in modo ripetitivo e massivo verso un server).

La condotta assume rilevanza penale anche nei casi in cui si provochi un rallentamento (il cd «impedimento») e non solo la vera e propria interruzione del servizio.

L'ipotesi potrebbe ricorrere anche in relazione a una rete informatica aziendale, ove l'utente, ad esempio mediante l'installazione di un software volto alla trasmissione di dati che esulano dallo scopo del sistema informatico, dovesse cagionare un rallentamento o il vero e proprio blocco della rete informatica.

Con riferimento all'intercettazione di dati, questa può avvenire mediante l'accesso fisico alla struttura tecnologica, per la necessità di collegamento della sonda alla centrale telefonica o agli altri apparati che gestiscono le comunicazioni della rete, ovvero attraverso l'impiego di software, chiamati spyware. Tali programmi sono ad esempio in grado di acquisire i dati digitati su una tastiera, consentendo in questo modo di acquisire password o informazioni nel momento in cui le stesse vengono digitate, ovvero di verificare i siti web visitati, le email inviate, le informazioni memorizzate sulle memorie di massa.

Venendo ai delitti che si consumano attraverso l'uso di sistemi informatici, devono essere menzionate le falsità aventi ad oggetto documenti informatici, in considerazione dell'equiparazione operata dall'art.491-bis c.p.

Assume infine rilevanza la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.), in qualche modo assimilata alla falsificazione di firme olografe. Tale ipotesi

delittuosa non assume particolare rilevanza nel presente ambito aziendale, posto che la Società non pone in essere attività certificativa del tipo menzionato.

Ai fini di eventuali responsabilità degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, i reati informatici in esame si caratterizzano per l'aggressione verso sistemi di terzi: in tale locuzione rientrano tanto i dati di dipendenti che operano all'interno della Società, quanto quelli di soggetti, anche collettivi, esterni alla Azienda (pubblici o privati).

È tuttavia innegabile come il requisito dell'interesse o del vantaggio appaia più facilmente integrabile quando l'atto delittuoso si indirizzi verso l'esterno, potendo venire a colpire entità rispetto alle quali potrebbe essere vantaggiosa l'acquisizione di informazioni o l'interferenza sul funzionamento del sistema. In ottica prudentziale, la Società adotta misure volte a tutelare i propri sistemi e dati e detta principi idonei a scongiurare condotte illecite nei confronti di terzi.

A seguito dell'attività di risk assessment, le attività attraverso le quali possono essere commessi i reati contemplati nella presente Parte Speciale e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizzi tecnologie informative/informatiche; conseguentemente a ciò, si può rilevare che sarebbe stringente precludere la responsabilità in capo a determinati soggetti. Ecco perché, in via ipotetica, chiunque abbia accesso o utilizzi un qualsiasi strumento tecnologico-informatico può configurare uno dei reati presupposto di cui in questa parte speciale.

RH Builder ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità anche alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e Regolamento Europeo 2016/679, a mezzo di redazione ed aggiornamento annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza ed Allegati per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione, a tutela del proprio patrimonio informativo e dei dati personali dei soggetti interessati (clienti, fornitori, personale dipendente, collaboratori, ecc.).

Di seguito verranno riportate le attività c.d. "sensibili" individuate come "a rischio" con riferimento ai reati informatici, la cui rilevanza ricade su tutta l'organizzazione aziendale.